XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 325 Edizione non definitiva
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 13 luglio 2010	

INDICE

Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	12
2ª - Giustizia	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro	»	23
7 ^a - Istruzione	»	28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	42
12 ^a - Igiene e sanità	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	98
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere	»	109
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	112
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	114
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag.	120
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	123

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	125
CONVOCAZIONI	Pag.	128

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 luglio 2010

67^a Seduta

Presidenza del Presidente FOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 18) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Alfredo Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 72121/09 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende quindi l'esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole MANTOVANO.

Gli pongono domande i senatori ADAMO (PD), LUSI (PD), LI GOTTI (IdV) e SANNA (PD).

Congedato l'onorevole Mantovano si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori LUSI (PD), LI GOTTI (IdV), SANNA (PD) e BALBONI (PdL).

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Lusi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Mantovano, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Lusi di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 31138/10B (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore RUTELLI (*Misto-ApI*), che risponde successivamente ad una domanda postagli dal senatore IZZO (*PdL*).

Congedato il senatore Rutelli prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori BALBONI (*PdL*), LUSI (*PD*), SARRO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), IZZO (*PdL*) e SANNA (*PD*) e il Presidente FOLLINI.

Su proposta del senatore Sarro, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente FOLLINI ricorda che, in base a quanto precedentemente stabilito dalla Giunta, al senatore Vetrella, nominato componente della Giunta regionale della Campania, è stato rivolto, il 6 luglio scorso, l'invito ad optare fra le due cariche rivestite. Ad oggi il senatore Vetrella non ha ancora esercitato l'opzione, pur avendo manifestato una disponibilità in tal senso rispondendo alla comunicazione ricevuta per posta elettronica.

Il Presidente propone quindi che la questione venga affrontata nella seduta odierna.

La Giunta conviene, con l'astensione del senatore Izzo.

VERIFICA DEI POTERI

Proposta di dichiarazione della decadenza del senatore Vetrella per incompatibilità

Il PRESIDENTE propone che – ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del Regolamento per la verifica dei poteri – la Giunta proponga la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare del senatore Vetrella, in quanto nominato componente della Giunta regionale della Campania, prescindendo dal procedimento di contestazione, dal momento che si tratta di una situazione di incompatibilità prevista in modo chiaro direttamente dalla Costituzione e accertata all'unanimità nella seduta della Giunta del 6 luglio 2010.

Il senatore IZZO (*PdL*) obietta che non vi è prova del fatto che la comunicazione ufficiale sia stata recapitata al senatore Vetrella. Questi, peraltro, ha dichiarato di non aver ricevuto finora alcuna comunicazione e ha manifestato la sua disponibilità a dimettersi. Appare pertanto intempestiva una dichiarazione di decadenza per incompatibilità.

Il senatore BALBONI (*PdL*) osserva che il senatore Vetrella è a conoscenza della situazione di incompatibilità che lo riguarda e del fatto che il Comitato per l'esame delle cariche ha già avviato la relativa procedura. Inoltre, è certo che ha ricevuto almeno la comunicazione per posta elettronica e dunque che l'atto ha raggiunto il suo scopo. È pertanto favorevole all'avvio della procedura di decadenza, che si estinguerà automaticamente qualora dovessero pervenire le sue dimissioni.

Il senatore SANNA (PD) ritiene che la questione, ben definita sotto il profilo giuridico, assume anche una rilevanza politica perché il senatore Vetrella non ha segnalato l'assunzione della nuova carica finché non è stato sollecitato in tal senso ed è al corrente delle iniziative del Comitato e della Giunta. Ci si aspetta dunque che egli compia un atto di correttezza politica dimettendosi immediatamente.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) richiama il principio giuridico dell'equipollenza degli atti, secondo cui un atto raggiunge il suo scopo anche in assenza della forma tipica. Nella fattispecie il senatore Vetrella ha risposto al messaggio di posta elettronica ed è quindi informato delle iniziative della Giunta. Si dichiara dunque favorevole alla proposta del Presidente, anche in considerazione della tutela dei diritti soggettivi del candidato che dovrebbe subentrargli.

La senatrice LEDDI (*PD*) rileva che le disposizioni regolamentari per la verifica dei poteri, all'articolo 18, non prescrivono una particolare forma di comunicazione al senatore interessato e quindi può ben dirsi che il senatore Vetrella è informato delle decisioni della Giunta.

Il PRESIDENTE ricorda che nella fattispecie l'incompatibilità è prevista direttamente dalla Costituzione e che secondo la prassi di questa legislatura il tempo massimo di riflessione per il senatore interessato è stabilito in tre giorni, che sono abbondantemente trascorsi. Pertanto pone ai voti la proposta di dichiarare la decadenza del senatore Vetrella.

La Giunta approva la proposta con l'astensione del senatore Izzo, incaricando il presidente Follini di redigere la relazione per l'Assemblea.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il senatore SANNA (*PD*) propone, in via prioritaria, che la Giunta si esprima in senso contrario alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto in titolo. In via subordinata, ritiene che la Giunta, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 37 della legge 87 del 1953, che prevedono l'intervento diretto e la comparsa personale degli organi dello Stato e condividendo lo spirito dell'articolo 5 del decreto legge n. 78 in corso di conversione, circa la necessità e l'opportunità che gli organi costituzionali contribuiscano con proprie economie alla riduzione del debito pubblico, possa riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato a condizione che ciò avvenga nelle forme dell'intervento diretto previste dalle norme citate della legge n. 87.

Intervengono nella discussione i senatori SARRO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) e il Presidente FOLLINI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta formulata dal senatore Sanna di riferire all'Assemblea in senso contrario alla costituzione in giudizio del Senato, nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 luglio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene che la Giunta, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 37 della legge 87 del 1953, che prevedono l'intervento diretto e la comparsa personale degli organi dello Stato e condividendo lo spirito dell'articolo 5 del decreto legge n. 78 in corso di conversione, circa la necessità e l'opportunità che gli organi costituzionali contribuiscano con proprie economie alla riduzione del debito pubblico, possa riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato a condizione che ciò avvenga nelle forme dell'intervento diretto previste dalle norme citate della legge n. 87.

Intervengono nella discussione i senatori SARRO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) e il Presidente FOLLINI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Successivamente, viene posta ai voti la proposta formulata dal senatore Sanna di chiedere all'Assemblea che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge n. 87 del 1953.

La Giunta approva tale proposta.

(Doc. IV-ter, n. 17) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 10 del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 aprile 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La relatrice, senatrice LEDDI (PD), ricorda che in data 20 aprile 2010 la Giunta ha iniziato l'esame del Doc. IV-ter, n. 17, procedendo anche all'audizione dell'ex-senatore Iannuzzi. Nel corso del suo intervento il senatore Iannuzzi richiamando il disegno di legge da lui presentato il 25 giugno 2003 per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia ha affermato la sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse nel libro «Lo sbirro e lo Stato» e la sua attività parlamentare. La Giunta ha poi rinviato l'esame del documento per acquisire dal Tribunale di Roma il verbale dell'udienza che nel frattempo si era svolta in data 9 aprile 2010. Lo scorso 20 maggio tale verbale è pervenuto al Senato: da esso risulta che il GUP, in considerazione del fatto che la questione è all'attenzione del Senato, ha rinviato all'udienza del 18 giugno. Per le vie brevi è stato possibile acquisire anche il verbale di tale udienza da cui risulta che si è addivenuti ad un ulteriore rinvio fino all'udienza del 16 luglio.

La Giunta deve pertanto, nella seduta odierna, giungere a definire la propria proposta per l'Aula. I termini della questione sono chiari: il libro, nel quale sarebbero rinvenibili, ad avviso dei querelanti, opinioni diffamanti nei loro confronti, contiene un articolo del senatore Iannuzzi già pubblicato su un quotidiano nel 2004 che fu oggetto di un procedimento penale, sempre a carico del senatore Iannuzzi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. In tale occasione il Senato, su proposta a maggioranza della Giunta, dichiarò l'insindacabilità di quelle opinioni e il successivo giudizio sul conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale fu dichiarato improcedibile. Conseguentemente, il senatore Iannuzzi fu prosciolto ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

L'attuale procedimento non riguarda soltanto l'articolo di stampa ma l'intero libro che verte in gran parte sul cosiddetto caso Contrada. Sul punto occorre precisare, però, che nell'ordinanza del GUP non sono indicate le opinioni diffamatorie che sarebbero contenute nel libro al di fuori di quanto affermato nell'articolo già pubblicato nel 2004. In mancanza di tale indicazione, sembra che la Giunta debba riferire la propria valutazione esclusivamente sulle opinioni espresse nel suddetto articolo «Mafia: tredici anni di scontro tra PM e carabinieri».

Non appare rilevante, da questo punto di vista, che la Corte Costituzionale si sia già pronunciata su tale questione, in considerazione del fatto che la conferma della improcedibilità, che era stata affermata dal Senato nel 2007, non è derivata da un giudizio di merito, ma da una dichiarazione di carattere procedurale. Pertanto, la nuova pubblicazione dell'articolo all'interno del libro può certamente essere oggetto di nuova valutazione anche da parte della Giunta.

La Giunta non ha ovviamente l'obbligo di confermare quanto essa stessa, in una precedente legislatura aveva affermato in relazione allo stesso oggetto, vale a dire l'articolo pubblicato dal senatore Iannuzzi nel 2004. Un'attenta valutazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale dovrebbe, anzi, indurre ad assumere un diverso orientamento. È infatti ormai evidente che la Corte Costituzionale interpreta il collegamento tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari non solo come necessario e da esercitarsi in concreto, vale a dire con ben precisi atti parlamentari, e in connessione temporale idonea, ma escludendo che l'attività di critica e di denuncia politica siano sufficienti a determinare la connessione funzionale. Nel caso di specie, più che di nesso funzionale nel senso inteso dalla Corte, sembra si debba parlare di una contiguità di argomenti, quelli appunto della giustizia e delle modalità di gestione dei pentiti, che non appare sufficiente ad attivare le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. Ciò che sembra improprio è, infatti, utilizzare l'articolo 68 per rendere improcedibili denunce di soggetti offesi da accuse gravemente diffamatorie e di carattere specifico in base alla considerazione che, non già quelle accuse specifiche, ma genericamente il contenuto in cui esse si iscrivono, sarebbe stato oggetto dell'attività parlamentare del senatore querelato.

In base a tali considerazioni la Giunta dovrebbe affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi non ricadono pertanto nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SARRO (*PdL*) e LI GOTTI (*IdV*).

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI INCOMPATIBI-LITÀ

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la comunicazione del senatore Vetrella concernente le dimissioni dalla carica di senatore. Conseguentemente, si intende esaurita la procedura avviata nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 13 luglio 2010

209^a Seduta

Presidenza del Presidente VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, alle ore 14, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha incontrato l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su espressa richiesta del suo Presidente, il sindaco di Torino Sergio Chiamparino. Si rammarica per il fatto che all'audizione non abbiano partecipato né il Presidente né altri esponenti autorevoli della Presidenza dell'Associazione e che la rappresentanza sia stata affidata al sindaco di un comune minore.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel condividere i rilievi del Presidente, osserva che i rappresentanti dell'ANCI intervenuti in audizione hanno fatto presente che le questioni che sembrano presentare maggiori criticità concernono la gestione dei servizi organizzata in forma associata, un tema che riguarda soprattutto i comuni più piccoli.

Il senatore BIANCO (PD) invita il Presidente a rappresentare all'ANCI, a nome della Commissione, il rammarico per il mancato intervento del Presidente o di un rappresentante della Presidenza.

La Commissione si associa.

PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DI DISEGNI DI LEGGE RECANTI APPROVAZIONE DI INTESE CON ALCUNE CONFESSIONI RELIGIOSE

Il senatore BIANCO (PD), in relazione all'esame dei disegni di legge che recano l'approvazione di intese con confessioni religiose, a nome del suo Gruppo, propone di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, analogamente alla procedura seguita in passato per la discussione di iniziative legislative dello stesso tenore.

Il senatore MALAN (*PdL*), a nome del suo Gruppo, si associa a tale richiesta, che consentirebbe di accelerare l'*iter* legislativo.

Anche i senatori PARDI (*IdV*) e BODEGA (*LNP*), a nome dei rispettivi Gruppi, aderiscono alla proposta di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE, acquisito il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, propone di chiedere al Presidente del Senato di trasferire i disegni di legge in materia in sede deliberante.

La Commissione delibera di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 2232 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e 2138 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesul Cristo dei santi degli ultimi giorni), 2233 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e 2169 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), 2234 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e 2154 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia), 2235 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e 2181 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha), 2236 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e 2104 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana) e 2237 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

IN SEDE CONSULTIVA

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il senatore BIANCO (PD) rileva che il decreto-legge, analogamente a un precedente provvedimento d'urgenza emanato in occasione della vicenda Alitalia, inopportunamente pone a carico esclusivamente delle società interessate la responsabilità civile e amministrativa per i comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione di documenti contabili. Inoltre, è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile, oltre che dei citati soggetti, anche dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

La senatrice ADAMO (*PD*), anticipando alcune osservazioni sulla costituzionalità del provvedimento, interviene sull'articolo 1, comma 1, lettera *b*). Osserva, in proposito, che la norma esclude la responsabilità civile e amministrativa degli amministratori unici nel periodo da luglio a settembre 2010. Tale deresponsabilizzazione presenta profili di contrasto con gli articoli 3, 24, 28 e 97 della Costituzione. In proposito, ricorda che il decreto-legge n. 134 del 2008, riguardante l'Alitalia, all'articolo 3, comma 1, conteneva una disposizione analoga, contestata dal suo Gruppo attraverso la proposizione di questioni di costituzionalità e di emendamenti soppressivi o modificativi. In quel caso, l'esclusione di responsabilità era ben più ampia, estendendosi persino alla responsabilità penale.

In secondo luogo, la formulazione della disposizione appare, a suo avviso, poco chiara. Si parla di «esclusione dalla responsabilità civile ed amministrativa dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici», ma allo stesso comma è esclusa l'incompatibilità tra la carica di commissario straordinario e altre cariche pubbliche. Non si comprende, a suo avviso, il motivo dell'ulteriore specificazione, dal momento che, nel primo periodo, è fatto espresso riferimento al commissario amministratore unico. Qualora invece quella specificazione riguardasse altri, occorrerebbe chiarire espressamente i soggetti ai quali si intende fare riferimento.

Rileva che la relazione tecnica afferma che il decreto-legge non comporta effetti negativi sui saldi di bilanci. Tuttavia l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione prescrive che le leggi indichino i mezzi per fare fronte a nuove o maggiori spese. Pertanto, la relazione tecnica dovrebbe, a suo avviso, accertare e quantificare l'esistenza di nuove o maggiori spese.

Infine, sottolinea che il commissariamento interviene quando la procedura di dismissione è stata già avviata ed è stata presentata l'unica of-

ferta di acquisto da parte della Mediterranea Holding S.p.A, il cui azionista maggiore è la Regione Sicilia.

La senatrice INCOSTANTE (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ribadendo le riserve sollevate dal senatore Bianco e dalla senatrice Adamo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) ricorda che il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, reca disposizioni urgenti per attuare i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, intervenuta a seguito dell'impugnazione, da parte delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria e della provincia autonoma di Trento, di alcune disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2009 (decreto anticrisi). In particolare, le norme impugnate dalle Regioni riguardano le modalità di realizzazione di interventi urgenti per le reti dell'energia attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo.

La riformulazione delle disposizioni impugnate (articolo 1) prevede una procedura d'intesa tra lo Stato e le Regioni per individuare interventi in campo energetico che rivestano carattere strategico nazionale, anche per situazioni di emergenza. In particolare, tramite le intese, sono definiti i criteri di cooperazione tra commissari straordinari e Regioni e Province autonome per l'esercizio dei relativi compiti. Viene anche individuata una procedura da adottare nell'ipotesi in cui non sia raggiunta l'intesa, allo scopo di definire gli interventi da realizzare. Sono indicati anche i compiti dei commissari straordinari.

Con l'articolo 2, si fissa al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riordino e dismissione, limitatamente alla cessione alle Regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale. Entro quel termine dovrebbe essere possibile risolvere i problemi che si sono frapposti finora alla cessione delle ultime quattro società regionali (Sardegna, Abruzzo, Campania e Calabria), la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale e imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali.

L'articolo 3, infine, rende chiaro e univoco il criterio di incompatibilità per conflitto di interessi per la nomina a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Propone, infine, di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Si apre la discussione.

Il senatore SANNA (*PD*) ricorda che il suo Gruppo, in sede di esame del decreto-legge n. 78 del 2009, aveva sottolineato i profili di incostituzionalità delle disposizioni, successivamente censurate dalla Corte, per lesione delle competenze legislative regionali definite dall'articolo 117 della Costituzione.

Dopo avere espresso alcune perplessità sull'effettiva urgenza delle norme contenute all'articolo 1, reputa del tutto prive dei requisiti costituzionali quelle dell'articolo 3, che intervengono sulla incompatibilità della carica di parlamentare con altri incarichi pubblici, in particolare presso aziende che ricevono finanziamenti dallo Stato. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1630 (Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari), d'iniziativa del senatore Follini e di altri senatori, che propone una nuova e più rigorosa disciplina. Nel rilevare che, nei confronti di quel disegno di legge, la maggioranza ha di fatto manifestato scarso interesse, osserva che il Governo interviene adesso, con un decreto-legge, per consentire la disapplicazione di una delle cause di incompatibilità attualmente in vigore. Rammenta, inoltre, che nel parere espresso sul disegno di legge n. 2228, di conversione del decreto-legge che reca la manovra economica, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulla disciplina delle incompatibilità per i membri delle Assemblee regionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) ricorda che il suo Gruppo aveva espresso forti dubbi sulla costituzionalità dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78, in sede di esame del disegno di legge di conversione, e che aveva presentato conseguentemente puntuali emendamenti, respinti dalla maggioranza e dal Governo.

Osserva che l'articolo 2, recante proroga in materia di cessione alle Regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo di impresa, è estraneo al titolo del decreto-legge, mentre suscita forti perplessità l'articolo 3, che disapplica le disposizioni sull'incompatibilità dei parlamentari per la nomina a presidente e componente dell'Agenzia per la scurezza nucleare. A suo avviso, non vi è alcuna straordinaria necessità che giustifichi tale disposizione, anche se la deroga è prevista solo in sede di prima applicazione.

Sottolinea che la restante normativa che si intende disapplicare, finalizzata a prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse, è stata approvata soltanto un anno fa.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ricorda che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha sancito l'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78, l'accentramento in capo allo Stato delle competenze in materia di energia nucleare è ammissibile, solo in via sussidiaria. Osserva, inoltre, che la sentenza della Corte costituzionale ha chiarito che l'accentramento deve essere giustificato e proporzionato.

Il senatore PASTORE (*PdL*), replicando alle osservazioni sull'articolo 3, sottolinea che si tratta di una deroga disposta solo in sede di prima applicazione. Preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, mentre si riserva di intervenire in merito ad alcune disposizioni in sede di esame del parere sulla costituzionalità del provvedimento.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che le questioni emerse nel dibattito richiedono una replica da parte del Governo, stante l'assenza di rappresentanti dell'Esecutivo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE riferisce sulle audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e della Rete Imprese Italia svolte davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. I soggetti convenuti hanno depositato dei documenti che sono disponibili per la consultazione.

La Commissione prende atto.

Il relatore MALAN (*PdL*) si riserva di presentare uno schema di parere, anche sulla base di contatti informali con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2a)

Martedì 13 luglio 2010

179^a Seduta

Presidenza del Presidente BERSELLI indi del Vice Presidente CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1411) BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio 2009.

Il senatore CASSON (*PD*) presenta ed illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 (allegati al resoconto della seduta odierna), i quali di identico contenuto differiscono fra loro unicamente per i profili relativi alla copertura finanziaria.

Il senatore CENTARO (*PdL*) si sofferma dapprima sulla questione relativa all'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 314 anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice con sentenza passata in giudicato dal 1º gennaio 1985. Esprime poi perplessità sul comma 3 dell'articolo 1-*bis*, nella parte in cui prevede l'intrasmissibilità agli eredi del diritto alla riparazione. Tale previsione rischia infatti di determinare disparità di trattamento. Ritiene poi necessario che sia integrata la norma tenendo conto della situazione di coloro che nella vigenza dell'originaria norma del codice si sono visti liquidare la somma massima a titolo di indennizzo. A ben vedere, infatti, si dovrebbe ricono-

scere a costoro la possibilità, nonostante il limite del giudicato, di vedersi riconosciuta un'eventuale somma più elevata di quella ottenuta.

Il senatore LUSI (PD), integrando l'illustrazione svolta dal relatore, dà conto delle ragioni storiche (ed in particolare la legislazione speciale antiterrorismo proliferata all'indomani del 1978) ed economiche sottese all'individuazione del termine del 1º gennaio 1985. Per quanto concerne il comma 3, ritiene che la previsione della trasmissibilità di tale diritto rischia di porre problemi di natura finanziaria. Concorda con i rilievi formulati con riguardo alla situazione di coloro che si sono visti liquidati a titolo di indennizzo la somma massima riconosciuta dal codice.

Il relatore CASSON (PD) si riserva di presentare un nuovo emendamento, tenendo conto dei rilievi critici emersi nel dibattito.

Il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

- (71) LEGNINI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici
- (355) PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
- (399) MUGNAI. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
- (1119) CARRARA ed altri. Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale

(1283) VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno scorso.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 24.1, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*PdL*) e CASSON (*PD*) e il relatore MUGNAI (*PdL*), sono dati per illustrati tutti i subemendamenti presentati agli emendamenti del relatore. Gli emendamenti e i subemendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente CENTARO, su richiesta del rappresentante del GO-VERNO, rinvia alla seduta di domani l'espressione dei prescritti pareri sugli emendamenti e sui submendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1411

1.0.1

Casson, Lusi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1º gennaio 1985.

Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 54 milioni di euro per gli anni 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 54 milioni di euro per gli anni 2011-2012».

13 luglio 2010 – 22 – 2^a Commissione

1.0.2

Casson, Lusi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1º gennaio 1985.

Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 54 milioni di euro per gli anni 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 5.

All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

FINANZE E TESORO (6^{a})

Martedì 13 luglio 2010

180^a Seduta

Presidenza del Presidente BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM 2010 289 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta di giovedì 8 luglio.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene nel dibattito e pone l'accento sulle responsabilità delle agenzie di emissione del *rating* del credito come concausa della crisi finanziaria internazionale. In particolare, egli sottolinea come non sia stato ancora risolto il problema dell'enorme conflitto di interesse in capo alle agenzie specializzate nel *rating* e gli intermediari, come dimostrato dal fatto che i soggetti, emittenti i titoli e gli strumenti oggetto del *rating*, non soltanto versavano un corrispettivo per il servizio svolto ma detenevano spesso anche partecipazioni al capitale di una o più agenzie di *rating*.

Ritiene dunque fondamentale che, in presenza dello scenario delineato, le istituzioni politiche, nazionali ed europee, si riapproprino del proprio ruolo di indirizzo e di controllo sull'intero settore, rimarcando negativamente come le singole autorità di vigilanza non abbiano fatto quanto in loro potere per prevenire i comportamenti alla base della crisi finanziaria.

Conclude evidenziando l'esigenza di assicurare che la futura autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari, alla quale la proposta di Rego-

lamento conferisce l'esercizio delle funzioni di controllo sulle agenzie di *rating*, sia effettivamente indipendente rispetto alle ingerenze delle oligarchie finanziarie internazionali.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento per il tenore della proposta di regolamento ed auspica che la normativa in essa contenuta possa accrescere i livelli di concorrenza tra le agenzie specializzate di *rating*.

Il senatore BARBOLINI (PD) rileva come vi sia una generale concordia sulla necessità di un intervento normativo sul settore del rating del credito e sulla creazione di un organismo sovranazionale di controllo. Tuttavia esprime il dubbio che la proposta di regolamento contenga misure idonee al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di indipendenza nell'operato delle agenzie specializzate. Infatti, la normativa proposta non risulta a suo parere sufficiente né lo è il sistema sanzionatorio previsto, soprattutto in termini di tempestività e di efficacia delle misure irrogate.

Ritiene in conclusione auspicabile che la relatrice tenga conto dei rilievi critici da lui formulati nella predisposizione dello schema di risoluzione sull'atto comunitario in titolo.

Il presidente BALDASSARRI ritiene opportuno muovere dall'analisi dell'evoluzione dei mercati finanziari nel corso dell'ultimo decennio, prendendo in esame non soltanto le cause della crisi finanziaria ma anche del fenomeno delle varie bolle speculative. A suo avviso la soluzione del problema del *rating* non risiede soltanto nella creazione di un organismo di carattere sovranazionale a cui attribuire compiti di vigilanza (considerato anche che storicamente le tre agenzie specializzate si sono costituite e operano negli Stati Uniti e in Inghilterra), ma richiede un approccio più complesso, fondato su tre elementi: elaborazione di regole idonee a garantirne l'indipendenza e l'autonomia delle agenzie di valutazione, verifica oggettiva della loro qualità professionale e introduzione di strumenti sanzionatori e pratiche di vigilanza in grado di prevenire e reprimere le violazioni delle regole.

Reputa dunque paradossale che le agenzie di *rating*, che hanno contribuito a originare la crisi, avallando o favorendo la diffusione di fenomeni speculativi nel settore finanziario, siano ancora oggi titolari del potere di valutare la solvibilità degli Stati nazionali – esercitando un'influenza non trascurabile anche sul valore degli strumenti negoziati – dopo che molte banche sono state salvate con risorse pubbliche.

All'interno della stessa tematica si pone a suo avviso anche il problema di una verifica preventiva sulla legittimità di notizie e informazioni, diffuse attraverso i canali radiotelevisivi pubblici, che hanno il carattere di suggerimenti sugli investimenti finanziari, e che, considerato anche il frequente coinvolgimento di esperti presentati come indipendenti, presentano particolari profili di delicatezza in termini di informazione al pubblico, consigli di acquisti e diffusione di notizie non sufficientemente controllate.

Conclude il proprio intervento invitando la relatrice a tener conto dei rilievi da lui svolti nella stesura dello schema di risoluzione.

Il senatore CONTI (*PdL*), dopo aver dichiarato di condividere quanto osservato dal presidente Baldassarri, ritiene fondamentale che lo schema di risoluzione rivesta un carattere maggiormente pragmatico e operativo nel delineare le caratteristiche che l'autorità di vigilanza sul settore del *rating* deve presentare affinché ne sia garantita l'indipendenza e la correttezza di funzionamento.

Concluso il dibattito, il sottosegretario GIORGETTI replica agli intervenuti, illustrando il contenuto di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, che deposita agli atti della Commissione. Rammenta come il Governo italiano abbia sostenuto in più occasioni, nell'ambito del negoziato europeo, la necessità di una vigilanza centralizzata sulle agenzie di rating considerata la natura transnazionale del loro operato al fine di evitare fenomeni di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri dell'Unione europea. Ribadisce che tale posizione sarà sostenuta anche in seno al Consiglio, presso il quale è stato di recente istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la proposta di regolamento.

Conclude il proprio intervento di replica esprimendo l'auspicio che le osservazioni da lui svolte e ulteriormente specificate nella nota consegnata alla Commissione possano orientare al meglio il lavoro redazionale della relatrice.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*), nel replicare agli intervenuti, fa presente che terrà conto delle considerazioni formulate durante il dibattito ai fini della elaborazione di uno schema di risoluzione.

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che nelle prossime sedute la Commissione procederà all'esame e alla votazione dello schema di risoluzione che sarà predisposto dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI reputa opportuno richiamare, in via preliminare, l'ampio ciclo delle audizioni che la Commissione ha svolto, in Ufficio di Presidenza, per l'istruttoria sull'atto in titolo, nel corso della precedente settimana. Tali procedure sono state infatti concentrate nelle giornate di martedì 6 luglio, dalle ore 14 alle ore 18 (con gli interventi dell'ABI, dell'ASSOFIN, dell'AISReC, della Confcommercio, della Confesercenti, dell'UNIREC e della Confindustria) e di mercoledì 7 luglio, dalle ore 14 alle ore 18, con gli interventi dell'AIFI, dell'ASSOCONFIDI, del CNCU, della Banca d'Italia, dell'AFIN, dell'UFI, della FIMEC e della FIAIP.

Esprime quindi l'auspicio che del materiale raccolto, attesa la sua ampiezza e complessità – al quale si è aggiunta anche un'ulteriore documentazione inviata da altri soggetti interessati – si possa tener conto per la redazione di un parere approfondito e articolato.

Il senatore BARBOLINI (PD) rimarca l'esigenza, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere, di tener conto degli approfondimenti che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia sta dedicando al tema del pericolo di infiltrazioni malavitose nel settore della mediazione creditizia, atteso che essa rientra tra le materie disciplinate dallo schema di decreto legislativo.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra l'atto del Governo in titolo, soffermandosi sull'articolo 1, il quale sostituisce interamente il Capo II del Titolo VI del TUB (articoli da 121 a 126), in materia di credito al consumo, che viene ora rubricato «Credito ai consumatori». Osserva in particolare che il nuovo articolo 121 del TUB reca le definizioni rilevanti per la novellata disciplina, tra le quali si definisce il «costo totale del credito» come l'insieme degli interessi e di tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (a eccezione di quelle notarili) a carico del consumatore in relazione al contratto di credito, di cui il finanziatore è a conoscenza, e si definisce il tasso annuo effettivo globale – TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Viene demandata alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la determinazione delle modalità di calcolo del TAEG.

Dopo aver richiamato il contenuto normativo delle nuove disposizioni, dà quindi conto dell'articolo 2, che modifica l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), relativo alla risoluzione di diritto del contratto di credito collegato e dell'articolo 3, il quale reca le abrogazioni conseguenti all'introduzione della nuova disciplina in materia di credito ai consumatori. L'articolo 4 modifica a sua volta il Titolo VI del TUB, al fine di riordinare e coordinare la disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e l'articolo 144, al fine di razionalizzare il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché ai dipendenti di intermediari bancari o creditizi; l'articolo 5 introduce nel TUB un nuovo articolo 40-bis concernente la disciplina dell'estinzione automatica delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo; l'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di

mutui. L'articolo 7 sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Dopo aver fatto riferimento all'articolo 8, recante disposizioni di chiusura dirette tra l'altro ad inasprire alcune ipotesi sanzionatorie, si sofferma sull'articolo 9, che modifica alcune norme esterne al TUB (tra le quali, l'articolo 199 del TUF relativo alla vigilanza sulle società fiduciarie di gestione «statica»), e sull'articolo 10, che contiene disposizioni transitorie.

Dà successivamente conto dell'articolo 11, che modifica il TUB relativamente all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia, inserendovi un nuovo Titolo VI-bis. Dopo aver richiamato il contenuto delle nuove disposizioni, procede all'esame delle relative norme di attuazione, recate dagli articoli dal 12 al 23.

Conclude la propria esposizione, soffermandosi sui restanti articoli dello schema di decreto legislativo e dando conto in particolare dell'articolo 24, che inserisce nel TUB un nuovo articolo 140-bis, che sanziona l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria ovvero di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'apposito elenco. Formula infine un giudizio positivo sulla scelta di accentrare nella Banca d'Italia le funzioni di vigilanza sul settore del credito ai consumatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

$ISTRUZIONE (7^{a})$

Martedì 13 luglio 2010 **227^a Seduta**

Presidenza del Presidente POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi, per i beni e le attività culturali Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI TEST DI INGRESSO ALLE FACOLTÀ DI MEDICINA

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) rammenta che si approssima l'avvio dei test di accesso all'università. Nel rilevare che, con particolare riguardo alle facoltà di medicina, è in atto una diminuzione dei medici rispetto alle necessità del Paese, sottolinea l'esigenza di una programmazione strategica degli accessi onde evitare disuguaglianze. Segnala infatti che, poiché i test si svolgono contemporaneamente in tutta Italia nelle università pubbliche, non è possibile concorrere per diversi atenei; reputa pertanto preferibile che il numero di posti disponibili sia assegnato a livello nazionale in modo da lasciare la possibilità ai vincitori di scegliere l'università di preferenza.

Il senatore PITTONI (*LNP*) sostiene a sua volta che si tratta di un problema assai rilevante, soprattutto in alcune aree del Paese.

SU ALCUNE MODIFICHE APPORTATE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228 IN ORDINE AL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) lamenta che in Commissione bilancio sia stato approvato un emendamento al disegno di legge n. 2228 che elimina il tetto massimo degli alunni per classe in presenza di disabili. Invoca dunque un intervento condiviso tra tutte le forze politi-

che affinché si modifichi tale disposizione che, unitamente al blocco degli insegnanti di sostegno, rischia di determinare conseguenze preoccupanti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene a sua volta che la disposizione approvata determini danni al funzionamento delle scuole, tanto più se coniugata ai limiti posti per l'organico dei docenti di sostegno, già contenuti nella manovra. Desta altresì perplessità che detto emendamento sia stato presentato da senatori non appartenenti alla Commissione. Stante l'immobilismo del Governo sulla questione, sollecita un intervento del Presidente, che rappresenta del resto l'intera Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto delle decisioni assunte dalla Commissione bilancio, riservandosi di approfondire quanto evidenziato dai senatori Anna Maria Serafini e Rusconi.

IN SEDE DELIBERANTE

(1006-1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Vittoria FRANCO (PD), la quale segnala preliminarmente che alla Camera sono state introdotte numerose modifiche, alcune formali, altre sostanziali. Fa presente ad esempio che i termini «difficoltà specifiche di apprendimento» sono stati sostituiti da «disturbi specifici di apprendimento (DSA)»; rileva poi che è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 1, inserito in prima lettura al fine di escludere dall'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'handicap gli alunni affetti da DSA, su indicazione della Commissione bilancio del Senato. Tale disposizione è stata in prima battuta modificata in senso estensivo presso la Camera; successivamente, dopo che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha censurato l'estensione, si è scelto di sopprimere del tutto il riferimento.

La relatrice tiene poi a precisare che in prima lettura, per ragioni di bilancio, non erano stati apportati ulteriori correttivi pur ritenuti necessari, come ad esempio quelli ora introdotti dalla Camera all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), in ordine ai percorsi didattici riabilitativi.

Condivide inoltre l'estensione degli strumenti compensativi anche ad altre fasi del ciclo di istruzione, tra cui gli esami di Stato, i *test* di ammissione all'università e gli esami universitari. Giudica invece suscettibile di determinare complicazioni la disposizione prevista al comma 1 dell'articolo 6, laddove si afferma che i familiari di alunni con DSA del primo ciclo di istruzione hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili; in merito ricorda che, nel testo approvato dal Senato, si introduceva una possibilità, anche al fine di non determinare nuovi oneri.

Quanto alla formazione, al Senato si è preferito garantire un percorso per tutti i docenti e in tutti gli ordini e gradi di scuole, mentre alla Camera le misure sono state limitate agli anni 2010 e 2011, per ciascuno dei quali è stanziato un milione di euro. Si domanda dunque in che modo potrà essere assicurata la formazione dopo il 2011 e se occorrano ulteriori risorse.

Illustra indi il comma 3 dell'articolo 7 che istituisce un comitato tecnico-scientifico presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, composto da esperti di comprovata esperienza sui DSA.

Dopo aver ribadito che le novità introdotte in seconda lettura non paiono sempre supportate da forti motivazioni, rileva criticamente la soppressione del comma 4 dell'articolo 3, volto ad incentivare iniziative per l'identificazione precoce dei DSA. Evidenzia altresì che i cambiamenti arrecati all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), non sono del tutto corretti, in quanto talvolta occorre un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli stessi docenti e non solo dei genitori.

Afferma inoltre che, nel testo approvato dal Senato, emergeva un approccio più propositivo nella prospettiva di favorire l'apprendimento in condizioni di benessere. Si esprime criticamente anche sulle modifiche apportate all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), in quanto è stata eliminata la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto a quelli ordinari. Al medesimo articolo, manifesta perplessità circa la lettera *c*) del comma 2 che prevede l'uso di strumenti compensativi, fino all'esonero, per l'insegnamento delle lingue straniere, laddove al Senato detta facoltà era limitata agli alunni bilingui nelle ipotesi di apprendimento della seconda lingua straniera.

Avviandosi alla conclusione, auspica comunque che la Commissione bilancio renda un parere favorevole sul testo onde consentire un *iter* spedito, in quanto giudica essenziale approvare rapidamente il provvedimento andando incontro alle attese delle famiglie e degli studenti. Ritiene dunque che la disponibilità di tutte le forze politiche ad una conclusione celere dell'esame sia condizionata all'orientamento della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*) il quale ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 è stata realizzata l'unificazione strutturale di diversi istituti storici, definendo le rispettive funzioni in un sistema di rete. Dopo aver elencato gli enti disciplinati dal provvedimento, fa presente che la Giunta cen-

trale per gli studi storici, a cui si attribuiscono le funzioni di coordinamento, è stata istitutita nel 1934 e inizialmente annoverava fra i suoi membri solo quattro presidenti di Istituti storici.

Segnala indi che, a seguito di ricorsi che lamentavano la scarsa autonomia scientifica riservata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia di quel regolamento, a cui subentra dunque l'atto in titolo. Sottolinea in particolare che, secondo il giudice amministrativo, il provvedimento del 2005 ledeva l'autonomia e non recava una disciplina transitoria.

Lo schema di regolamento si compone dunque di nove articoli, il primo dei quali muta in «Giunta storica nazionale» la denominazione della Giunta centrale per gli studi storici, alla quale si conferiscono funzioni di gestione e coordinamento degli altri sette istituti su questioni di interesse comune. Ad esempio, saranno razionalizzate le procedure di carattere gestionale e contabile attraverso la redazione di un unico documento di bilancio e l'unificazione dell'attività dei revisori. Al riguardo, manifesta tuttavia alcune perplessità circa la reale possibilità di creare aree di collaborazione tra materie a suo avviso distinte, pur riconoscendo la possibilità di incentivare le sinergie.

Dopo aver dato analiticamente conto del personale di ciascun istituto, in gran parte a progetto, rileva che ogni ente si appoggia anche ad altre strutture, ad esempio universitarie, non essendo dotato di dipendenti di ruolo, salvo poche eccezioni.

Illustra inoltre l'articolo 2 concernente gli organi della Giunta storica nazionale, segnalando che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sette direttori degli istituti e da quattro esperti: il meccanismo di designazione di questi ultimi rappresenta la novità del provvedimento rispetto a quello del 2005, considerato che si dispone la designazione da parte dei professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica all'esito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dà quindi conto dell'articolo 3 inerente i compiti degli istituti della rete scientifica, che sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica. Si sofferma altresì sulla *governance* degli istituti, retti da un direttore e da un consiglio direttivo e di consulenza scientifica. Chiede inoltre chiarimenti sulla figura del coordinatore amministrativo della Giunta storica, prevista dall'articolo 6, che pare svolgere funzioni tipiche del consiglio di amministrazione.

In conclusione, segnala che la vigilanza sulla Giunta e sugli istituti è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali e che gli attuali membri degli organi restano in carica fino alla nomina dei nuovi direttori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Fa presente infine che, tenuto conto dell'attuazione dei programmi celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. - Interventi in favore dell'impiantistica sportiva

(1813) RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende atto con favore della presenza del sottosegretario Crimi, ripetutamente sollecitata, e ribadisce le richieste di chiarimento circa le ragioni dell'attuale stasi nell'esame dei disegni di legge.

Il sottosegretario CRIMI conferma in primo luogo l'impegno del Governo ad assicurare analogo sostegno ai disegni di legge in titolo, nonché a quello sui grandi stadi già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera. A tale ultimo riguardo, comunica che presso l'altro ramo del Parlamento si sono concluse le audizioni e proprio oggi si è riunito per la prima volta il Comitato ristretto. In quella sede, egli ha prospettato la possibilità che circa 18-20 milioni di finanziamento per lo sport dilettantistico siano rinvenuti proprio nell'ambito della legge sui grandi stadi, anche al fine di non dover cercare una copertura diversa, su cui occorrerebbe l'assenso dell'Economia. Del resto, sottolinea, le società professionistiche trarranno ampi benefici dalla legge sull'impiantistica in termini di possibilità di investimento, di rendite da esercizi commerciali e di infrastrutture. Reputa quindi che lo 0,5 per cento dei diritti televisivi sul calcio possa essere destinato alla copertura dei disegni di legge in titolo. Inoltre, afferma che altri 8 milioni circa potranno essere recuperati nell'ambito delle risorse a disposizione del suo Dipartimento. Pur nella consapevolezza che sia difficile raggiungere i 30 milioni quantificati dalla Ragioneria generale, ritiene che si tratti di una onorevole mediazione che potrebbe contemperare le diverse esigenze in campo.

Si augura perciò che la Camera dei deputati raggiunga un'intesa su questa proposta, che conferma l'inscindibile rapporto fra i due disegni di legge.

Diversamente, osserva, altre coperture richiederebbero tempi inevitabilmente più lunghi.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende anzitutto atto con rammarico del tempo inutilmente trascorso dall'approvazione della legge sull'impiantistica sportiva ad oggi. Si duole altresì delle scarse risorse messe a disposizione, oltretutto condizionate al verificarsi di circostanze incerte, come ad esempio l'accordo della Camera dei deputati.

Giudica pertanto piuttosto approssimativo nel suo complesso il comportamento del Governo, che a suo tempo aveva fornito assicurazioni assai più roboanti, e rivendica al suo Gruppo di aver nutrito fin dall'inizio dubbi sull'effettiva volontà del Governo, come tristemente confermato dai fatti.

Nel ribadire il carattere assolutamente prioritario per il suo Gruppo di entrambe le proposte di legge, invita dunque l'Esecutivo a fornire certezze in tempi rapidi, scongiurando l'ipotesi che venga meno la contestualità fra i due provvedimenti.

Il relatore BARELLI (*PdL*) dà atto al rappresentante del Governo di essersi impegnato per trovare una soluzione, in una difficile congiuntura economica. In tale ottica, ritiene che i ritardi possano essere tollerati, purché si giunga ad un risultato positivo. Esprime pertanto un giudizio positivo sulla strada intrapresa, in merito alla quale si augura possa proseguire il lavoro comune di tutte le forze politiche.

Invita poi il Sottosegretario a farsi promotore di un percorso concordato fra i due rami del Parlamento sul disegno di legge relativo ai grandi stadi, il cui fulcro risiede nella valorizzazione dell'impiantistica, onde evitare una estenuante navetta fra i due rami del Parlamento.

Quanto al disegno di legge n. 1813 sullo sport dilettantistico, pone in luce l'articolo 7, che reca gli interventi di maggiore rilievo per il sostegno all'attività di base, al volontariato, alla previdenza.

Nel compiacersi per la sensibilità dimostrata dal Governo nel trovare un'idonea copertura finanziaria, ribadisce quindi a sua volta l'esigenza della contestualità fra i due provvedimenti, sottolineando in particolare come uno si rivolga a soggetti in difficoltà, mentre l'altro si prefigga l'obiettivo di valorizzare l'impiantistica.

Il senatore RUSCONI (PD) conviene che negli ultimi mesi sia maturata una situazione economica ancora più grave di quella in atto quando fu approvato in prima lettura il disegno di legge sugli stadi. A fronte della massiccia manovra economica all'esame del Parlamento, reputa quindi positivo, ancorché non sufficiente, il rinvenimento di risorse da destinare allo sport dilettantistico nei termini illustrati dal Sottosegretario.

Dopo aver espresso l'auspicio che la Commissione bilancio renda dunque sollecitamente il proprio parere, invita il Governo a chiarire quali degli interventi indicati all'articolo 7 del disegno di legge n. 1813 potranno effettivamente essere conseguiti, rispetto alle priorità registrate nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Si augura altresì che sia finalmente disposta la piena utilizzazione degli impianti sportivi comunali e provinciali, attualmente assai sottoutilizzati negli orari extrascolastici per mere ragioni burocratiche.

Analogamente, ritiene improcrastinabile risolvere le difficoltà a carico delle associazioni sportive dilettantistiche occorse in sede di dichiarazione dei redditi, fatta salva la doverosa condanna delle malversazioni dolose.

Egli pone indi una questione di merito e di metodo, sottolineando un'esigenza di coordinamento fra Camera e Senato in ordine alla legge sui grandi stadi, tanto più che la normativa sull'urbanistica ivi contenuta dovrà essere trasferita nel provvedimento sullo sport dilettantistico.

Il sottosegretario CRIMI ricorda che la legge sull'impiantistica fu approvata dal Senato in grande fretta a causa dell'imminente inizio della sessione di bilancio. Il Governo resta tuttavia convinto dell'assoluta inscindibilità fra i due testi, tanto che propone di trovare la copertura dell'uno nell'altro.

Precisa altresì di aver atteso a chiarire i propri intendimenti fino a che avesse avuto la certezza di aver preservato gli stanziamenti del Dipartimento dai plurimi interventi di contenimento della spesa.

Quanto alla proposta mutualità, reputa preferibile che una percentuale dei diritti televisivi sia destinata allo sport dilettantistico anziché a ridurre il tasso di interesse sul credito sportivo, in considerazione delle finalità sociali dello sport per tutti.

Concorda inoltre pienamente sulla necessità del più ampio coinvolgimento del Senato ai fini delle modifiche da recare al testo sui grandi impianti e conclude assicurando l'impegno del Governo affinché i due testi vengano approvati contestualmente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 13 luglio 2010

204^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che esso deve essere approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 5 settembre, pena la decadenza del decreto.

Nel dettaglio, il decreto-legge reca una serie di norme transitorie dirette ad assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole nel periodo di intenso traffico estivo, nelle more del completamento delle procedure di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. Infatti, come ricordato nella relazione illustrativa, il processo di privatizzazione di Tirrenia e della controllata Siremar S.p.a avviato da Fintecna, è in fase di avanzata realizzazione. Tuttavia, lo stato di incertezza che condiziona il buon esito della procedura ha determinato, nelle ultime settimane, difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e Siremar, in presenza anche di una situazione nella quale gli amministratori della società hanno ritenuto di non utilizzare anche alcune linee di credito in essere.

La principale finalità del decreto consiste, pertanto, nel garantire la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso.

L'articolo 1, lettera *a*), del provvedimento rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro la data odierna), la nomina di un amministratore unico delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A e

Siremar S.p.A. Al suddetto amministratore sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il mandato dell'amministratore durerà fino al 30 settembre 2010 ovvero fino alla data di cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia, qualora la cessione avvenga prima del 30 settembre.

Conseguentemente, si dispone, a decorrere dalla data di adozione del decreto interministeriale di nomina dell'amministratore unico, la decadenza dei consigli di amministrazione di Tirrenia e di Siremar in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede poi (lettera *b*)) che la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti ed i provvedimenti posti in essere – nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici – dagli amministratori unici medesimi e dagli altri organi di amministrazione e controllo di Tirrenia e di Siremar resti a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti, viene esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei suddetti soggetti, dei dipendenti pubblici e dei soggetti titolari di incarichi pubblici.

La lettera *c*) stabilisce che – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 settembre 2010 o, se anteriore, al perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia – le banche o altri intermediari autorizzati possano erogare a Tirrenia nuovi finanziamenti, così come la quota non ancora erogata di finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942. Pertanto, in caso di successive procedure concorsuali che dovessero attivarsi qualora la privatizzazione di Tirrenia non sortisca esito positivo, le banche e gli altri soggetti finanziatori sarebbero pagati prima degli altri creditori.

Si impone a Tirrenia il vincolo di utilizzare i nuovi finanziamenti esclusivamente per far fronte ai bisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente ovvero per finanziare, per le medesime finalità, la Siremar S.p.A.

Infine, viene stabilito (lettera *d*)) che la garanzia prestata da Fintecna per le linee di credito derivanti dai nuovi finanziamenti sia subordinata alle condizioni e ai termini previsti dalla normativa comunitaria recata dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009.

L'articolo 2 del provvedimento individua nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore del decreto.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) solleva forti perplessità sul provvedimento in esame, del quale non appaiono per nulla chiare le finalità. Infatti, non risultano evidenti le modalità con le quali il decreto-legge si inserisce nelle procedure di privatizzazione di Tirrenia, il cui *iter*, peraltro, risulta caratterizzato da notevoli criticità. Va altresì ricordato che le istituzioni europee non imponevano la privatizzazione di Tirrenia, bensì una separazione tra i servizi universali – necessariamente a gestione pubblica – e i servizi di mercato suscettibili di apertura alla concorrenza. Invece, la scelta del Governo di procedere alla privatizzazione presenta il forte rischio che si ripropongano per Tirrenia degenerazioni analoghe a quelle a cui si è assistito nel caso di Alitalia.

Dopo aver rilevato una sfasatura tra l'enunciato letterale del provvedimento e la relazione tecnica del Governo, per quanto riguarda, in particolare, l'apertura di linee di credito, si sofferma criticamente sulla previsione che esenta gli amministratori unici e gli organi di vertice di Tirrenia e di Siremar dalla responsabilità amministrativo-contabile, che viene fatta ricadere sulle società medesime. In conclusione, reputa necessario audire il Governo e gli altri soggetti interessati, per individuare le reali finalità del provvedimento, approfondendo altresì le tematiche connesse alla procedura di privatizzazione di Tirrenia, con particolare riguardo anche alla tutela delle posizioni occupazionali.

Il presidente GRILLO (*PdL*) constata che le motivazioni del provvedimento risiedono, ragionevolmente, nel fatto che la procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia richiede alcuni mesi per potersi perfezionare. In questo lasso temporale, Tirrenia necessita di finanziamenti per poter continuare ad erogare il servizio offerto, per cui il Governo ha deciso di adottare il decreto, al fine di nominare un amministratore unico che reperisca finanziamenti bancari, garantiti dall'istituto della cosiddetta «prededuzione», che assicura ai creditori la priorità nel pagamento qualora, in caso di fallimento della privatizzazione, dovessero attivarsi le procedure concorsuali.

Con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Marco Filippi, appare opportuno chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti. Peraltro, andrebbe altresì precisato il motivo per cui, rispetto ai sedici soggetti che avevano presentato una manifestazione di interesse su Tirrenia, uno solo, partecipato dalla Regione siciliana, ha mantenuto ferma la propria proposta.

La senatrice DONAGGIO (PD) considera necessario approfondire le problematiche connesse al decreto-legge in esame, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della gara e di determinazione delle manifestazioni di interesse. In particolare, va chiarito se l'offerta è stata corredata da un piano industriale e vanno raccolti elementi tali da capire se la privatizzazione di Tirrenia sia funzionale al miglioramento del servizio, evitando che produca conseguenze censurabili, quali l'incremento delle tariffe, la riduzione dei servizi offerti e tagli al personale.

Il Relatore, senatore MUSSO (*PdL*), dopo aver espresso condivisione per l'analisi formulata dal presidente Grillo circa le finalità del decreto, rileva come – tenuto conto dell'esigenza di approvare speditamente il disegno di legge di conversione – sia auspicabile che, una volta licenziato il provvedimento, la Commissione approfondisca le tematiche connesse al procedimento di privatizzazione, vigilando sul fatto che la dismissione

di Tirrenia garantisca l'effettiva liberalizzazione del settore del trasporto marittimo.

Il presidente GRILLO, dopo aver annunciato l'intenzione di invitare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad intervenire alla prossima seduta della Commissione e procedere tempestivamente all'audizione dei sindacati di categoria, propone di fissare per le ore 18 di domani il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(143) MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(263) Marco FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale

(754) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 dicembre 2009.

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il proprio avviso sul testo del disegno di legge di riforma della portualità approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso dicembre.

Ribadisce, tuttavia, che la Commissione riprenderà l'esame partendo dal testo base derivante dalla conclusione dai lavori del Comitato ristretto e sul quale si è anche in attesa del parere della Commissione Bilancio per i profili di copertura finanziaria. Una volta che la Commissione riprenderà l'esame del proprio testo base, il Governo potrà ovviamente presentare eventuali proposte emendative che recepiscano i contenuti del disegno di legge adottato preliminarmente dal Consiglio dei ministri, nonché i rilievi eventualmente formulati dalla Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAGISTRELLI (PD) propone l'audizione dell'ingegner Gaudenzi, commissario straordinario per la viabilità di accesso al porto di Ancona, alla luce di un articolo apparso oggi sul quotidiano «Il Messaggero» da cui emergono difficoltà connesse alla realizzazione dell'asse viario di collegamento tra il porto di Ancona e l'A14, in conseguenza di un ricorso presentato al Tar del Lazio contro l'atto di graduatoria relativo al-

l'indicazione del soggetto promotore del *project financing*. In ogni caso, appare necessario che la Commissione affronti tempestivamente la tematica concernente il completamento dell'opera pubblica in questione.

Il presidente GRILLO assicura la senatrice Magistrelli che la Commissione affronterà senza indugio la tematica richiamata.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 13 luglio 2010

163^a Seduta

Presidenza del Presidente SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che lo stesso è stato predisposto dal Governo in base alla delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), finalizzata ad attuare la direttiva n. 2007/43/CE, avente ad oggetto norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Il miglioramento delle condizioni e la tutela del benessere degli animali allevati negli stabilimenti è stato oggetto di attenzione e di normativa nel corso del tempo sia in sede comunitaria, sia di riflesso nella legislazione nazionale di recepimento.

Allo stato attuale nell'ordinamento italiano – prosegue il relatore – la protezione dei polli allevati per la produzione di carne è da considerare inserita in una disciplina a carattere generale, quale il decreto legislativo n. 146 del 2001, anch'esso di attuazione di direttiva comunitaria, (la n. 98/58/CE), finalizzata alla protezione generale degli animali negli allevamenti, con alcune esclusioni a carattere particolare.

Nel corso del tempo tuttavia è emerso l'orientamento, da ritenersi un vero e proprio obiettivo in sede comunitaria, a regolare con normative specifiche la protezione delle singole specie di animali allevati, dimostrata dalle disposizioni concernenti i vitelli, i suini, e infine le galline ovaiole.

In tale contesto – prosegue il relatore – si inserisce il provvedimento in esame, che va considerato come disciplina specifica rispetto alla disciplina generale sopra citata.

Sotto l'aspetto contenutistico, in via generale va rilevato come l'oggetto del provvedimento sia costituito dalla garanzia del benessere dei polli domestici nei sistemi di allevamento intensivo, con particolare riferimento alle condizioni climatiche all'interno degli edifici a tale scopo adibiti, assicurando altresì un adeguato sistema di vigilanza, controllo e regime sanzionatorio.

L'articolato estrinseca nel particolare i suddetti contenuti generali.

L'articolo 1 – prosegue il relatore – delimita il campo di applicazione della disciplina, escludendone gli stabilimenti con meno di 500 polli, gli stabilimenti per l'esclusivo allevamento di polli da riproduzione, i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto e i polli allevati con metodo biologico.

Mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie al testo, l'articolo 3 detta le condizioni minime per la protezione dei polli, facendo rinvio all'allegato I e fissando il tetto di densità massima per ogni capannone e le eventuali concessioni di deroga a tale limite.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – prevede l'obbligo di formazione per i detentori in tema di benessere animale, tramite appositi corsi e il conseguimento di un certificato finale.

Il sistema di vigilanza e monitoraggio è disciplinato dagli articoli 5 e 6, con i quali viene disposta un'attività ispettiva non discriminatoria e adeguata, oggetto di successiva relazione riepilogativa sia agli assessorati regionali, sia successivamente al Ministero della Salute, accompagnata da un'opera di monitoraggio da parte dei veterinari ufficiali.

L'articolo 7 – prosegue il relatore – prevede l'inclusione delle guide alle buone pratiche di gestione nei manuali di corretta prassi operativa, mentre il regime sanzionatorio è contenuto nell'articolo 8.

Infine, gli articoli 9 e 10 dispongono rispettivamente la clausola di invarianza di spesa e la clausola di cedevolezza delle disposizioni nei confronti della legislazione regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per la settimana in corso, è integrato con l'esame dell'atto del Governo n. 68, concernente la proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale Risi. Informa inoltre che la seduta di domani, mercoledì 14 luglio, già convocata alle ore 14,45, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 luglio 2010

155^a Seduta

Presidenza del Presidente CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), dottor Fabio Cerchiai, accompagnato dal professor Paolo Garonna, direttore generale, dal dottor Riccardo Pedrizzi, direttore Relazioni Istituzionali, dal dottor Dario Focarelli, direttore Economia e Finanza, dal dottor Vittorio Verdone, direttore Auto, Consumatori e Distribuzione, dalla dottoressa Gabriella Carmagnola, direttore Relazioni Esterne e dalla dottoressa Luciana Lombardi, Rapporti con la Stampa.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione del dottor Fabio Cerchiai, presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto ai rappresentanti dell'ANIA e li ringrazia per la presenza all'odierna seduta della Commissione.

Il dottor CERCHIAI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, fornendo alcuni dati sull'andamento del numero dei sinistri dovuti alla circolazione dei veicoli e sull'impatto che hanno i relativi risarcimenti sulle compagnie di assicurazione. Si sofferma, quindi, sull'importanza di procedere ad una modifica della normativa sul *bonusmalus* e sulla opportunità di istituire un'apposita agenzia per il contrasto dei fenomeni di frode in campo assicurativo.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti in merito alle proposte di modifica dell'attuale normativa sul *bonus-malus*.

Il senatore BUBBICO (PD) ritiene che le compagnie di assicurazione dovrebbero poter fare una selezione dei propri assicurati e chiede quali azioni sono state fino ad ora messe in atto per contrastare i fenomeni di abusi e di illegalità denunciati dal Presidente dell'ANIA.

Intervengono quindi il senatore FANTETTI (*Misto*), per chiedere alcuni dati in merito alla situazione degli altri Paesi europei, con particolare riguardo all'eventuale presenza di agenzie di controllo sui fenomeni fraudolenti in campo assicurativo, e il senatore CASOLI (*PdL*), che chiede quale potrebbe essere il contenuto di un futuro disegno di legge che consenta all'Italia di allinearsi con gli altri Paesi europei in campo assicurativo.

La senatrice FIORONI (PD) ritiene che il sistema degli indennizzi diretti non abbia prodotto gli effetti sperati e si sofferma sulla necessità che le compagnie di assicurazione introducano dei meccanismi di maggiore mutualità territoriale.

Dopo che il senatore CAGNIN (*LNP*) e il senatore BUBBICO (*PD*) hanno chiesto ulteriori chiarimenti rispetto ai dati forniti, cui replica il dottor VERDONE, il dottor CERCHIAI ricorda che per le compagnie assicuratrici vige l'obbligo di contrarre polizze di RC auto con chiunque ne faccia richiesta. Evidenza, da ultimo, che attualmente i consumatori possono effettuare in modo semplice una comparazione dei prezzi delle polizze auto attraverso un sistema messo a disposizione dall'Isvap sul proprio sito *Internet*.

Il presidente CURSI ringrazia gli intervenuti per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

(Esame e rinvio)

La senatrice VICARI (PdL), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che, come emerge dalla relazione illustrativa, è stato adottato dal Governo a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2009 sui commissari straordinari. Infatti, lo scorso anno era emersa la necessità di procedere alla nomina di alcuni commissari straordinari per la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell'energia (cosiddetti «commissari sblocca-reti»). La Corte costituzionale, tuttavia ha ritenuto illegittime le richiamate norme, giudicandole in contrasto con le competenze delle regioni in materia di energia. Il Governo pertanto è intervenuto con il provvedimento d'urgenza in esame che prevede, all'articolo 1, un maggior coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, distribuzione e trasmissione dell'energia. Secondo quanto previsto dal decreto, inoltre, i commissari potranno essere nominati solamente per le opere giudicate strategiche per lo sviluppo del Paese a seguito di apposita delibera del Consiglio dei ministri. Proprio perché il provvedimento è emanato per ovviare ad un giudizio di costituzionalità, è quanto mai opportuno che il Parlamento ne esamini il contenuto con la massima attenzione valutando a fondo ogni eventuale ulteriore implicazione giuridica. L'articolo 2 del provvedimento reca invece una proroga di termini a favore della società Invitalia per l'attuazione del piano di riordino e delle dismissioni, mentre l'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 99 del 2009 («legge sviluppo») in materia di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con particolare riguardo all'esclusione dell'incompatibilità tra le predette funzioni e gli incarichi politici elettivi.

Il senatore BUBBICO (PD) ritiene che alcune delle questioni contenute nel provvedimento d'urgenza dovranno essere particolarmente approfondite nel corso dell'esame da parte della Commissione, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 1. Ricorda, infatti, che le previgenti disposizioni sui commissari straordinari, censurate dalla Corte costituzionale, erano state più volte fatte oggetto di critiche e di proposte emendative da parte del suo Gruppo parlamentare in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009. La correzione proposta e che prevede l'introduzione dell'intesa con le regioni resta comunque parziale poiché non si limita ai casi di urgenza e di indifferibilità l'ambito di applicazione della norma. Da ultimo, esprime un avviso assai critico nei confronti delle

disposizioni contenute nell'articolo 3, con particolare riguardo alla eliminazione di alcune incompatibilità per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il presidente CURSI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 19 luglio 2010.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Martedì 13 luglio 2010

182^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MARTINI, rispondendo all'interrogazione n. 3-00605, fa preliminarmente presente che, fin dal mese di luglio 2007, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è stato costituito un Tavolo di lavoro tecnico *ad hoc* sui medicinali omeopatici, al quale hanno attivamente partecipato esperti del settore omeopatico del Ministero della salute, dell'AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle associazioni interessate. A conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, è stato elaborato il modello cui le Aziende produttrici dovranno attenersi per la presentazione della documentazione di qualità dei medicinali omeopatici, indipendentemente dal tipo di procedura autorizzativa seguita, provvedendo altresì ad informarne l'Associazione Omeoimprese.

Per quanto riguarda la previsione contenuta nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006, concernente la domanda di registrazione semplificata, l'AIFA ha precisato, nell'aprile del 2009, che il termine assegnato per la predisposizione del relativo modello non ha natura perentoria, né risponde ad una specifica previsione della direttiva 2001/83/CE. In tal senso, nelle more della predisposizione del citato modello, le aziende farmaceutiche interessate sono comunque legittimate a presentare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di nuovi prodotti omeopatici, purché essa sia corredata dai dati e documenti diretti a dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di produzione.

Segnala quindi che, in data 21 giugno 2010, l'AIFA ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul proprio sito *web* le modalità di presentazione delle domande di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici, con particolare riferimento.

A quanto previsto dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 219 del 2006 e dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 20 dicembre 2005. In tal senso, è previsto l'obbligo di giustificare ogni informazione mancante: occorre ad esempio spiegare perché si accetta la dimostrazione di un livello accettabile di sicurezza anche in assenza di alcuni studi e che ai fini della registrazione semplificata, qualora vengano utilizzate sostanze non sufficientemente note nella medicina allopatica in quanto non presenti nella Farmacopea, né contenute in specialità medicinali commercializzate in Europa, vengano condotti studi sperimentali di tossicità non dissimili da quelli previsti per l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicamenti allopatici utilizzati in Italia ed in Europa. Tale modulo, pertanto, dovrà essere adeguatamente compilato a seconda del materiale di partenza utilizzato nel medicinale omeopatico finito, per sua origine e natura.

L'AIFA ha inoltre formalmente avviato un dialogo costruttivo con l'Associazione Omeimprese, che associa il 95 per cento dei produttori di prodotti omeopatici: il primo incontro, tenutosi il 7 luglio 2010 presso l'AIFA, è stato finalizzato ad individuare un percorso unitario di reciproco interesse, che consenta di rispettare il termine del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di registrazione per i medicinali omeopatici notificati entro il 1995 e presenti sul mercato.

L'interrogante, senatore BOSONE (PD), si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario Martini, mettendo in risalto che con grande ritardo si è giunti alla registrazione dei farmaci omeopatici. Nel compiacersi per l'istituzione di un tavolo tra le imprese e la stessa AIFA per la definizione del contenzioso pregresso, soprattutto a tutela dei pazienti, esprime l'auspicio che il Ministero della salute si faccia parte diligente per sollecitare l'AIFA ad un rapido superamento di tale contenzioso. Coglie infine l'occasione per sottolineare la rilevanza di perfezionare il processo di registrazione per i farmaci omeopatici, anche iniettabili e per il riconoscimento della stessa pratica clinica della omeopatia.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico: esame del documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 marzo 2010.

Il PRESIDENTE cede la parola al senatore D'Ambrosio Lettieri che, in qualità di relatore dell'indagine conoscitiva in titolo, ha predisposto uno schema di documento conclusivo, allegato al resoconto della seduta.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), nel riferire sullo schema di documento conclusivo, fa presente come, attraverso il contributo conoscitivo offerto sia dalle forze dell'ordine sia dalle istituzioni competenti, il fenomeno della contraffazione, rivelatosi inquietante fin dalle premesse, sia stato confermato in tutta la sua gravità. Nel corso delle audizioni infatti, oltre all'evidente pericolosità, è stata messa in luce la crescita esponenziale che si registra a livello nazionale ed internazionale, con riflessi che vanno ben oltre quello che attiene al danno economico sulla proprietà brevettuale, trattandosi di effetti suscettibili di incidere negativamente sulla tutela alla salute, sia per la tossicità delle sostanze impiegate sia per il ritardo nell'assunzione della terapia farmacologica idonea. In tale contesto, ferma restando l'esigenza di una opportuna informativa al pubblico, lo svolgimento di un'efficace attività di contrasto impone la massima sinergia tra i soggetti istituzionali, come testimoniato dall'efficace azione svolta da IMPACT Italia, una task-force anticontraffazione deputata al coordinamento degli sforzi degli enti coinvolti a livello nazionale ed internazionale.

Dà quindi conto delle considerazioni conclusive ivi richiamate, volte a delineare una serie di proposte di modifica del quadro normativo vigente nella prospettiva di adottare le misure ritenute più idonee per fronteggiare il fenomeno. Occorre in particolare operare un riconoscimento formale a livello legislativo di IMPACT Italia, quale punto di riferimento nazionale ai fini della cooperazione istituzionale, nell'ottica di rafforzarne la rilevanza strategica nonché favorire le necessarie sinergie a livello internazionale in merito alle attività criminose che attengono alla contraffazione farmaceutica. In tal senso, giudica opportuno provvedere all'integrazione delle competenze di IMPACT Italia mediante il coinvolgimento nella task force di esperti provenienti dalle amministrazioni competenti in settori limitrofi a quello farmacologico, con particolare riguardo ai cosmetici e agli integratori alimentari, al fine di arricchire il patrimonio di espe-

rienze e conoscenze per l'adozione di iniziative di maggiore efficacia. A tale riguardo potrebbe proporsi una modifica al decreto legislativo n. 219 del 2006 ovverosia un aggiornamento della determina dell'AIFA istitutiva della *task force* stessa. Si sofferma quindi sull'esigenza di assicurare la centralizzazione delle analisi e delle investigazioni *on line*, nonché di individuare ulteriori strumenti normativi ai fini di una più efficace criminalizzazione delle azioni connesse alla produzione, distribuzione e promozione di farmaci contraffatti, mediante il recepimento della convenzione «Medicrime» del Consiglio d'Europa.

Reputa quindi utile la diffusione di un'informazione qualificata al pubblico sui rischi connessi all'acquisto di farmaci da fonti illegali, anche attraverso un'adeguata sensibilizzazione del pubblico nella fascia scolare. Nel rimarcare la necessità di un'idonea formazione degli operatori impegnati nella lotta alla contraffazione, con particolare riferimento alle Forze di Polizia e al personale delle dogane e delle strutture sanitarie, conclude infine richiamando l'esigenza di rafforzare il contrasto alla contraffazione anche delle materie prime farmaceutiche attraverso la tutela del «made in Italy».

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione, rinvia l'inizio della discussione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(613) BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione

(899) SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo postmortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(2198) RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 613 e 899, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2198 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2198, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 613 e 899 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dello scorso 19 maggio.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), nell'evidenziare che il disegno di legge n. 2198 ricalca nei contenuti le altre iniziative legislative di cui è stata già avviata la trattazione, sebbene presenti alcune differenze in ordine ai tempi e alle modalità, è volto a disciplinare l'impiego del cadavere umano per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale.

In particolare, l'articolo 2 ammette quest'impiego per: i cadaveri delle persone che avessero manifestato una volontà in tal senso; le salme

per le quali, trascorsi dieci giorni dal decesso, non venga da alcuno richiesta la sepoltura; le salme rimaste a disposizione dell'autorità giudiziaria per un periodo di sei mesi e per le quali, decorso tale termine, non sia stata da alcuno richiesta la sepoltura.

In merito alla prima fattispecie, l'articolo 2 richiede che la volontà venga espressa mediante disposizione testamentaria o mediante sottoscrizione di un consenso informato scritto, registrato secondo le norme ivi poste.

Ai sensi dell'articolo 3, i cadaveri in oggetto possono essere impiegati dalle università e dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate presso il sistema sanitario regionale, previa autorizzazione del Ministero della salute. Quest'ultima può concernere anche l'impiego in via continuativa dei cadaveri che si rendano disponibili; in ogni caso, l'autorizzazione non può prevedere una durata superiore ai dieci anni per l'impiego della salma. Le università e le strutture suddette assicurano al termine del periodo di impiego una «congrua sepoltura», a proprie spese. Si sofferma poi sull'articolo 4, il quale prevede che il Ministero della salute organizzi campagne di informazione sui contenuti della presente legge.

Propone quindi che l'esame del disegno di legge n. 2198 sia congiunto all'esame degli altri disegni di legge vertenti sulla stessa materia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore ed allegata al resoconto della seduta del 6 luglio scorso.

La senatrice BASSOLI (PD), dopo aver ribadito le osservazioni svolte nella precedente seduta in merito al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche che difficilmente potrà avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, fa presente di aver letto con estrema preoccupazione la nota trasmessa dall'AIFA in merito all'articolo 8 del disegno di legge in titolo in quanto sembra che le materie prime atipiche utilizzate per la preparazione dei farmaci non siano oggetto di un sistema di con-

trolli e ispezioni. A suo avviso, questa situazione è densa di pericoli in quanto lo sforzo di semplificazione delle norme si accompagnerebbe alla creazione di vere e proprie zone franche per alcuni produttori.

Nel ribadire il proprio giudizio critico nei confronti dell'articolo 39 in materia di false attestazioni o certificazioni – in quanto avalla una interpretazione autentica della norma contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, interpretazione, a suo parere, sibillina ed estremamente penalizzante per i medici – dichiara il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Bassoli che la nota trasmessa dall'AIFA potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di osservazioni favorevoli predisposta dal relatore ed allegata al resoconto della seduta del 6 luglio scorso.

Il senatore BOSONE (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, in quanto lo schema di decreto legislativo, nel recepire una direttiva comunitaria, consente di introdurre nell'ordinamento una normativa volta ad un miglior controllo della qualità dell'aria ambiente, con riflessi positivi non solo sulla riduzione della contaminazione ambientale, ma anche sulla tutela della salute e sull'igiene sanitaria.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli predisposta dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COSENTINO (PD) sollecita la conclusione, entro il mese di luglio, dell'affare assegnato relativo al contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei *Diagnosis-related group* (DRG) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS) con lo svolgimento dell'audizione del professor Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. A suo avviso, infatti, l'interlocuzione con tale organismo può rappresentare un'utile occasione per approfondire la tematica della definizione dei costi *standard*, tematica cruciale per il cosiddetto federalismo sanitario.

Il senatore CALABRÒ (PdL) concorda sulla richiesta avanzata dal senatore Cosentino.

Il presidente TOMASSINI, nell'aderire alla richiesta di audizione indicata dal senatore Cosentino, avverte che si riserva di sottoporla all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, convocato per domani, ai fini di una più completa programmazione dei lavori della Commissione prima della pausa estiva.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESENTATO DAL RELATORE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE E DELL'E-COMMERCE FARMACEUTICO

INDICE

- 1. Quadro generale
- 2. L'INDAGINE CONOSCITIVA
- 3. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
- 4. Iniziative di contrasto
- 5. Proposte per il potenziamento delle iniziative di contrasto
- Allegato 1. Elenco degli auditi
- Allegato 2. Proposta di emendamento alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (giugno 2009)
- Allegato 3. Messaggio di allerta del dipartimento di giustizia USA agli utenti che visitano siti classificati come «Farmacie illegali
- Allegato 4. Draft convention of the Council of Europe on counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health; draft explanatory report
- Allegato 5. Piano del corso di «Farmacia forense» organizzato presso l'Università di Utrecht (Olanda) col supporto di docenti del comitato «Farmaci contraffatti» del Consiglio d'Europa
- Allegato 6. La contraffazione delle materie prime farmaceutiche

1. Quadro generale

La rete di distribuzione farmaceutica italiana è unanimemente considerata, nel panorama internazionale, tra le più sicure: la protezione garantita dal sistema di tracciatura (legata al cosiddetto «bollino»), che permette di seguire i farmaci in tutto il loro percorso, dal produttore alla farmacia, insieme alle altre iniziative promosse dalle amministrazioni, volte a contrastare l'ingresso di prodotti illegali, fanno si che tali tipologie di prodotti, nella fattispecie i farmaci contraffatti, possano raggiungere i consumatori italiani solo quando questi ricorrono a canali non autorizzati.

I prodotti illegali e contraffatti possono essere acquistati mediante transazioni commerciali tra soggetti che operano a livello internazionale e singoli soggetti, ovvero realtà non deputate alla vendita di farmaci (come per esempio *beauty center*, palestre e negozi etnici scoperti recentemente dalle Forze di polizia).

In questo sistema illegale di transazioni, un ruolo rilevante è svolto da *internet*: le farmacie illegali presenti sulla rete rappresentano oggi uno dei principali canali di distribuzione dei farmaci contraffatti.

Secondo il servizio di verifica statunitense *Legiscript*, il 99 per cento delle farmacie *on line* non rispetta gli *standard* di legge.

Dagli studi effettuati indipendentemente da diverse istituzioni – tra le altre, l'European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e la World Health Organization (WHO) – emerge invece che la percentuale di siti «sospetti» e illegali che spediscono farmaci di scarsa qualità, non autorizzati e contraffatti, supera il 50 per cento.

L'offerta *internet* è percepita quindi generalmente come una chiara fonte di pericoli per gli utenti: una analisi più accurata permette di identificare e caratterizzare meglio i profili di rischio, necessari a studiare efficaci azioni di contrasto.

Secondo lo studio AIFA pubblicato nel 2009 dall'*European Directo*rate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) e Consiglio d'Europa, quella che viene considerata di solito indistintamente come «offerta di farmaci on line» riguarda in realtà le seguenti tre categorie di siti, aventi finalità e strutture diverse:

- siti di farmacie legali, autorizzate a livello europeo o internazionale e ispezionate da enti certificatori o autorità regolatorie: in Europa sono presenti solo in pochi paesi, tra cui Regno unito e Germania, mentre sono più comuni negli USA e in Canada.
- siti di false farmacie che sono la maggior parte di quelle divenute oggetto di articoli e verifiche superficiali in rete. Dietro queste «esche» (promosse per lo più attraverso lo «spam» nella posta elettronica)

operano organizzazioni di truffatori informatici dediti ad attività quali phishing e furti di identità digitale. Questi siti in realtà non vendono medicinali: si mascherano dietro lo schermo di una farmacia on line solo per attirare le vittime cui sottraggono l'identità informatica, i dati della carta di credito e altre informazioni utili. Oggi l'uso di farmacie on line come esca sta diminuendo, a favore di altri mascheramenti (banche, offerte di lavoro): i siti esca esistenti sono però ancora molti e hanno la caratteristica peculiare di cambiare in maniera rapida ed efficace la propria localizzazione, attraverso una sostituzione continua degli indirizzi «bruciati» con altri nuovi e di aggiornare rapidamente la propria offerta, nei casi di «crisi», con i farmaci più richiesti in un determinato momento.

– siti di farmacie illegali che distribuiscono farmaci contraffatti e non autorizzati: hanno in genere una localizzazione «distribuita» tra diverse nazioni e agiscono spesso come «broker», raccogliendo ordini che poi vengono soddisfatti da aziende che spediscono dall'Asia. Recentemente è stato notato che alcuni siti operano anche attraverso «filiali illegali» nell'Unione europea, che inviano i pacchetti dall'interno delle frontiere UE, in modo da «sfuggire» ai controlli doganali. Questi siti sono abbastanza stabili, in quanto operano da nazioni nelle quali il commercio on line di farmaci è legale: hanno spesso uno «schema di reclutamento» che permette loro di creare siti (cosiddetti «mirror») localizzati in paesi dove il loro commercio è illegale, attraverso l'acquisto di uno spazio web da parte di prestanome remunerati, ai quali viene fornito un sito completo dell'offerta di farmaci e dei collegamenti con la farmacia «madre» che raccoglie gli ordini.

Gli strumenti da utilizzare per contrastare le farmacie false sono chiaramente diversi da quelli da predisporre per quelle illegali: le forme di crimine e di rischio sono decisamente differenti e riconducibili a organizzazioni criminose di matrice diversa.

Purtroppo, la gran parte delle statistiche relative alla vendita *on line* di farmaci presenta spesso una mescolanza di questi tre piani (farmacie legali, illegali e false) che non permette di ottenere dati reali.

Quasi tutti i dati sul fenomeno disponibili in rete concordano però sulla pericolosità dei siti illegali; da quasi tutte le ricerche emerge, inoltre, che la percentuale di farmaci contraffatti distribuiti da questi siti sarebbe superiore al 50 per cento.

Il ricorso alle farmacie *on line* in Italia è illegale ed è tuttora abbastanza limitato: la sicurezza della rete legale, la rimborsabilità dei farmaci essenziali e la scarsa propensione all'uso di *internet* e all'*e-commerce* hanno sicuramente contribuito finora ad arginare il problema.

Il fenomeno sta tuttavia crescendo grazie al progredire della «alfabetizzazione informatica», alla velocizzazione delle reti e allo sviluppo di strumenti di pagamento elettronico sicuri: parallelamente, la distribuzione illegale di farmaci si sta adattando al nostro mercato per diventare più efficace. Sempre più spesso, per esempio, le forze di polizia scoprono l'esistenza di «intermediari sul territorio», che si approvvigionano su *internet* di farmaci illegali per poi rivenderli attraverso negozi non autorizzati: questi «agenti locali» di fatto permettono di superare alcune delle barriere sopra citate, facendo sì che il paziente poco propenso ad acquistare farmaci attraverso *internet* possa comunque reperirli, con meno rischi economici e una maggiore tutela, attraverso contatti personali (in palestra, nel *sexy shop* o altrove).

In questo quadro, appare tra l'altro crescente un nuovo fenomeno di «mascheramento» dei prodotti contraffatti e illegali: attraverso le reti non autorizzate vengono infatti distribuiti falsi integratori alimentari, in realtà contenenti principi attivi farmaceutici, come del resto mostrato dal recente caso dei sequestri avvenuti in Toscana per prodotti non etichettati come medicinali, ma contenenti sibutramina e sildenafil.

Il farmaco è un bene etico di primaria importanza: acquistarlo da fonti non sicure rappresenta un enorme rischio per la salute.

Le farmacie *on line* illegali girano gli ordini ricevuti a ditte diverse, secondo la propria convenienza e quindi chi vi ricorre può ricevere di volta in volta dallo stesso sito farmaci non autorizzati, non controllati, contraffatti, scaduti o prossimi alla scadenza, sempre comunque di scarsa qualità.

È di tutta evidenza che l'utilizzo di questi prodotti, quando non letale, determina comunque delle conseguenze in termini di effetti collaterali, per profili di tossicità diretta o di lungo termine o per mancanza degli effetti terapeutici attesi.

I pericoli principali causati dall'acquisto di farmaci non controllati attraverso questi canali impropri possono essere dunque schematicamente ricondotti a una serie di tipologie di danni alla salute legati a:

- ricorso improprio all'«autoprescrizione»;
- assunzione di prodotti erroneamente ritenuti naturali ma in realtà contenenti principi attivi farmacologici;
 - assunzione di farmaci contraffatti o di scarsa qualità;
 - ritardi nell'assunzione della terapia farmacologica adatta.

A questi vanno aggiunti i danni economici per frodi informatiche, non significativi per la salute, ma sicuramente di più facile percezione da parte delle vittime.

L'indagine conoscitiva sui temi dell'e-commerce e della contraffazione farmaceutica promossa dalla Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica ha preso le mosse da una serie di riscontri oggettivi, riportati nella relazione introduttiva alla stessa indagine conoscitiva (seduta dell'8 aprile 2009): l'aumento dei sequestri sul nostro territorio, la crescente offerta sul web e il parallelo allarme sulla qualità dei prodotti presenti sul mercato lanciato da numerose istituzioni nazionali e internazionali.

Questo esercizio mira a ricostruire un quadro oggettivo sia del fenomeno che delle attività di contrasto ad oggi in corso in Italia, al fine di contribuire allo sviluppo di adeguate proposte aventi lo scopo di tutelare la salute pubblica.

2. L'INDAGINE CONOSCITIVA

Dal maggio 2009 al marzo 2010, presso la Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica, ha avuto luogo una serie di audizioni sui temi dell'*e-commerce* e della contraffazione farmaceutica, con soggetti istituzionali e associazioni indicati nell'allegato 1.

Va anzitutto registrato il fatto che tutti gli auditi hanno dimostrato piena condivisione rispetto alla valutazione dei rischi collegati al crescente ricorso degli utenti, anche italiani, a fonti improprie di approvvigionamento di farmaci e soprattutto di quelle riconducibili a *internet*, come i negozi che agiscono attraverso vere e proprie farmacie *on line* o utilizzando la rete dei *social network*.

Unanime condivisione è stata registrata rispetto alla percezione del nostro sistema di distribuzione farmaceutica, la cui sicurezza è assolutamente garantita: ogni singola confezione è monitorata in tutto il suo percorso, dal produttore alla farmacia. In questo quadro, i canali impropri rappresentano la porta d'elezione per i prodotti illegali e contraffatti.

L'associazione esistente, nel nostro mercato farmaceutico, tra «contraffazione» ed «*e-commerce*» è quindi un dato di fatto condiviso e basato su riscontri oggettivi: il tema oggetto dell'indagine sottolinea questo stato delle cose.

Le audizioni effettuate confermano quanto il problema sia preso in considerazione dalle amministrazioni e dalle associazioni di settore:

- le istituzioni, in generale, hanno potuto riferire di attività in corso nei vari settori: «enforcement» e indagini, formazione degli operatori, informazione al pubblico;
- le Forze di polizia e le dogane hanno fornito esempi e casi recenti, mostrando le possibilità di contrasto già previste dalle leggi vigenti;
- le associazioni del settore produttivo e distributivo hanno sottolineato la dimensione internazionale del fenomeno, offrendo in alcuni casi proposte di attività di tutela del mercato di più ampio respiro, mirate a contrastare il fenomeno già a partire dalle fasi iniziali di approvvigionamento dei siti di vendita;
- le associazioni di professionisti sanitari e consumatori hanno mostrato conoscenza del problema e consapevolezza della tutela garantita dai sistemi di protezione della filiera distributiva legale, rimarcando l'esigenza di garantire una informazione adeguata agli operatori e al pubblico, per arginare la crescita del fenomeno, considerata come fisiologica all'aumentare dell'alfabetizzazione informatica degli utenti.

Sul territorio (pazienti, consumatori, medici di base, farmacisti) si registra una comune consapevolezza della gravità del fenomeno: nonostante la mancanza di una adeguata segnalazione che testimoni l'aumento del-

l'incidenza del problema, questo non viene considerato marginale, come potrebbero indurre a fare le peculiarità del mercato italiano, caratterizzato da rimborsabilità estesa, disponibilità rapida dei nuovi farmaci, prezzi di livello medio-basso rispetto al resto d'Europa.

I riscontri diretti riportati dalle Forze di polizia testimoniano la crescita del fenomeno, che si andrebbe sempre più adattando alle caratteristiche del nostro mercato:

- clienti con disponibilità economica e alfabetizzazione informatica elevata si rivolgono alla rete per l'acquisto dei medicinali «*lifestyle*». Prodotti come quelli contro le disfunzioni erettili hanno le caratteristiche ideali per attirare i clienti italiani: sono normalmente costosi, non vengono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (SSN), sono soggetti a prescrizione medica e per molti pazienti rappresentano una causa di imbarazzo sufficiente a voler evitare di parlarne col medico e il farmacista;
- intermediari locali fungono da collegamento tra un pubblico poco alfabetizzato informaticamente e i siti: nascono piccoli «negozi sommersi» che si riforniscono di piccoli quantitativi di farmaci e altri prodotti salutistici illegali (come quelli considerati erboristici, fitoterapici e cosmetici che spesso contengono invece ingredienti farmaceutici) dai siti *internet* o addirittura attraverso frontiere più «permeabili» e li rivendono al dettaglio a comunità circoscritte (come la clientela di certi *sexy shop*, palestre o centri estetici che non rispettano la normativa vigente in termini di approvvigionamento, commercializzazione ed uso dei medicinali).

Proprio per questi prodotti più «popolari», ma nascosti nei canali illegali, viene sottostimata anche la risposta di farmacovigilanza: un paziente che abbia effetti collaterali dopo l'assunzione di un farmaco che ha ottenuto in maniera illegale (per esempio in esercizio commerciale non autorizzato alla vendita di farmaci) o che curi una patologia che si vuole mantenere riservata, non sarà stimolato a dichiarare in maniera trasparente la sua condotta al proprio medico o al farmacista e difficilmente genererà un segnale di farmacovigilanza.

Dalle indicazioni ricevute dagli auditi è quindi possibile individuare le aree di intervento per il miglioramento delle attività di contrasto:

– sarebbe positiva l'individuazione di singoli «punti di contatto» (uffici o unità «stabili» o «di crisi») dedicati alla tematica, secondo il modello di *network* intersettoriale sviluppato dal Consiglio d'Europa e dalla *International Medical Products Anti-Counterfaiting Task-force* (IMPACT) dell'Organizzazione mondiale della sanità, già fatto proprio dalle istituzioni coinvolte nel gruppo di lavoro nazionale IMPACT Italia. La possibilità di individuare uffici di riferimento all'interno di tutte le amministrazioni interessate al fenomeno sarebbe un valido aiuto nel canalizzare le segnalazioni su casi sospetti e nello sviluppare attività focalizzate sugli aspetti rilevanti del problema, fornendo agli operatori una formazione che permetta di individuare efficacemente gli eventuali casi sospetti;

- un aumento della «visibilità» delle unità già attive in seno alla task-force IMPACT Italia e l'allargamento della struttura ad altre categorie professionali aiuterebbe gli enti meno interessati dal problema a inquadrare il fenomeno in maniera più specifica, evidenziandone le peculiarità rispetto agli ambiti in cui questo viene oggi spesso inserito: tutti gli interessati hanno sottolineato la differenza tra la contraffazione farmaceutica e le altre frodi economiche riconducibili alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR), ma l'assenza di una informazione «certificata», che evidenzi le peculiarità del problema non permette ai diversi attori di poterlo affrontare efficacemente in modo mirato.
- il coinvolgimento delle associazioni di professionisti sanitari e pazienti nei progetti della task-force già esistente (IMPACT Italia) potrebbe consentire l'avvio di studi nazionali sull'incidenza del fenomeno: il ricorso, per esempio, a questionari ad hoc per farmacisti e medici permetterebbe di ottenere valutazioni dirette sul fenomeno, che consentirebbero a loro volta una stima più oggettiva della reale incidenza del problema in Italia, contribuendo in tal modo a completare e integrare il quadro bibliografico oggi basato principalmente su studi effettuati all'estero;
- per quanto riguarda le Forze di polizia e le dogane, è indubbio che potrebbero trarre grande beneficio dall'introduzione di strumenti normativi ad hoc, che permettano per esempio di rendere tempestivi i sequestri dei prodotti in transito o l'oscuramento dei siti sospetti. L'ordinamento italiano è tra i pochi che considerano il medicinale contraffatto come fattispecie (articolo 440 del codice penale): tuttavia, non essendo la produzione/distribuzione/promozione di farmaci contraffatti specificamente criminalizzata, anche in Italia si incontrerebbero difficoltà nel perseguire alcune azioni, chiaramente illegali, in maniera proporzionata al rischio generato. Come chiarito anche da pronunciamenti della Corte di cassazione, «non può ritenersi pericoloso per la salute un medicinale contraffatto solo in considerazione del fatto che si «limiti» a non arrecare danni alla salute, che non reintegri l'organismo malato o con effetti curativi nulli: la pericolosità deve essere evinta dal rapporto causa-effetto tra assunzione del medicinale e possibile danno» (sentenza n. 1503 del 17 maggio 1966, cfr. Ciavarella/Plantera: Lotta alla pirateria, Laurus Robuffo editore 2010). Questo significa che per perseguire i siti illegali, che operano da paesi nei quali tale tipo di attività è lecita o difficile da bloccare, sarebbe necessario oggi provare il danno o almeno il pericolo per i pazienti: la semplice vendita di farmaci contraffatti rischierebbe quindi di non essere di fatto perseguibile.

3. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Un'ulteriore aggravante che fa sì che il fenomeno possa aumentare la propria incidenza senza incontrare ostacoli è l'assenza di una normativa «quadro» a livello internazionale sulle farmacie *on line* e la simmetrica assenza di leggi nazionali mirate a normare il settore: la vendita di farmaci

on line non è oggi prevista nelle norme italiane (e quindi va considerata come proibita), mentre l'acquisto da farmacie estere di piccoli quantitativi per uso personale può contrastare al più alcune indicazioni della legislazione farmaceutica (necessità della prescrizione per alcune tipologie di farmaci – decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articoli 87 e seguenti; obbligo della richiesta del medico curante e dell'autorizzazione del Ministero della salute per l'importazione di farmaci non autorizzati in Italia – decreto del Ministro della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72, la cui applicazione in sede doganale troverebbe grosse difficoltà.

Negli ultimi anni, il contrasto al fenomeno della contraffazione farmaceutica, in relazione anche all'*e-commerce*, ha avuto rilievo nelle agende di tutte le istituzioni nazionali e internazionali: Organizzazione mondiale della sanità, Consiglio d'Europa e Commissione europea hanno promosso iniziative specifiche, echeggiate anche da analoghe attività nazionali.

Da questo punto di vista, l'indagine ha rappresentato un segno di continuità con altri pronunciamenti politici nazionali espressi durante l'ultimo biennio, come per esempio la risoluzione approvata nel luglio 2008 dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica (Doc. XVIII, n. 2), che tocca anche il tema della vendita di farmaci attraverso *internet* e impegna il Governo ad adoperarsi nel contrasto al fenomeno:

«La 14^a Commissione permanente (...) impegna il Governo:

(...) ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una piu efficace azione di controllo e vigilanza, e di conseguente contrasto, sull'e-commerce farmaceutico, a tutela della salute pubblica, considerato che il 50 per cento dei farmaci venduti attraverso internet risulta essere contraffatto e che tale commercio avviene in assenza di prescrizione medica e delle attivita di farmaco-vigilanza postmarketing».

Il quadro normativo di riferimento è tuttavia in evoluzione e sembra al momento inopportuna la possibilità di predisporre norme nazionali di settore, che potrebbero entro breve dover essere riscritte a causa del mutato assetto internazionale.

Allo stato attuale, risultano in corso di approvazione due importanti strumenti normativi a livello internazionale: la revisione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, mirata a rinforzare le norme del settore farmaceutico per impedire ai farmaci contraffatti l'accesso al mercato europeo e una convenzione del Consiglio d'Europa che prevede la criminalizzazione specifica delle attività legate alla contraffazione farmaceutica.

I due strumenti normativi, entrambi già discussi a livello tecnico, dovrebbero affrontare la fase di negoziazione politica entro il 2010, per poter poi avviare l'*iter* di recepimento nelle normative nazionali. Conseguentemente, sembra opportuno prevedere azioni normative coordinate con i due

strumenti in corso di approvazione e intervenire ove possibile nelle fasi di sviluppo dei testi (segnatamente, di quello della direttiva, tutt'ora in discussione), per facilitare una preventiva armonizzazione di queste norme con quelle già vigenti in Italia.

La proposta di direttiva non prevedeva originariamente riferimenti al commercio di farmaci attraverso *internet*: la vendita al dettaglio dei medicinali è infatti considerata tra le fattispecie per le quali è possibile intervenire a livello nazionale.

Nella discussione tecnica nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea il tema è conseguentemente stato messo da parte; nella discussione politica presso il Parlamento europeo, viceversa, è tornato al centro del dibattito e, nella seduta del 27 aprile 2010 della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sono stati approvati alcuni emendamenti che aggiungono ai titoli della direttiva un nuovo titolo, completamente dedicato alla regolamentazione delle *e-pharmacies* ai fini della protezione dei pazienti dai pericoli dei medicinali contraffatti.

La proposta approvata dal Parlamento europeo prevede, in grandi linee, la qualificazione delle *e-pharmacies* legali: i paesi membri che consentono il commercio *on line* di farmaci dovranno garantire che i siti autorizzati rispettino determinati *standard* di qualità.

La gestione della lista complessiva dei siti approvati verrebbe garantita a livello centrale europeo: sulle *e-pharmacies* legali sarebbe quindi apposto anche un marchio di certificazione parimenti centralizzato.

La proposta di emendamento mira a rendere chiaramente distinguibili le farmacie legali, senza intervenire direttamente su quelle illegali, che rappresentano la reale fonte di prodotti contraffatti: questo è coerente con il quadro generale interessato dalla direttiva, ovvero la filiera legale e autorizzata della produzione e della distribuzione farmaceutica.

Secondo la proposta attuale, ancora da sottoporre alla discussione tra i livelli politici (il Parlamento europeo) e tecnici (il Consiglio dell'Unione europea), gli Stati membri nei quali il commercio di farmaci non è legale potranno continuare a proibire questo tipo di vendita: l'applicabilità di un vincolo simile andrà tuttavia verificata e, verosimilmente, potrà condizionare la discussione in sede di Consiglio dell'Unione europea, alla luce dell'attuale contrapposizione sul tema che vede da un lato schierati i pochi Stati che hanno regolamentato il settore (soprattutto Regno unito e Germania) e dall'altro quelli nei quali tale commercio è illegale.

Al fine di garantire la predisposizione di un quadro coerente in materia di distribuzione farmaceutica, sarebbe però importante che le farmacie legali limitassero la propria attività al paese dove sono autorizzate, per evitare la distribuzione di prodotti con confezioni estere a pazienti non in grado di verificarne l'autenticità: questo potrebbe essere ottenuto attraverso un esplicito riferimento alle condizioni di vendita dei farmaci rispetto alla prescrizione medica, da rilasciare solo dopo visita personale e non attraverso le «visite telematiche» considerate legali solo in alcuni Paesi.

Una proposta in tal senso era stata già messa agli atti dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) nel commento a un'altra direttiva inerente l'assistenza sanitaria transfrontaliera: questo testo, contenuto nel parere della Commissione stessa allegato alla risoluzione della 12^a Commissione permanente (Doc. XVIII, n. 15), potrebbe essere un utile riferimento per il prosieguo della discussione sul tema:

«(...) si ritiene opportuno esplicitare, nell'ambito delle disposizioni relative al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro, di cui all'articolo 14, che il requisito dell'autenticità non possa prevedere la validità di prescrizioni conseguenti a visite telematiche».

Questo punto potrà essere tenuto in debita considerazione nella fase di recepimento della citata proposta di modifica della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, qualora l'esito della discussione nell'ambito dell'Unione europea porti a inserire effettivamente nell'articolato il proposto titolo sul commercio di farmaci on line.

L'evoluzione normativa dovrebbe fornire agli operatori strumenti utili a contrastare la distribuzione di farmaci contraffatti, ben più efficaci di quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (IPR): secondo dati ufficiosi di alcune istituzioni europee, ad oggi, solo il 20 per cento dei farmaci contraffatti presenti sul mercato potrebbero rappresentare una violazione degli IPR.

Negli ultimi mesi è stato registrato un naturale spostamento dei contraffattori dal settore dei farmaci «con marchio» a quello dei «generici asiatici»: per eludere le maglie dei controlli doganali, che si stringono su stimolo degli «aventi diritto» per ostacolare i prodotti che violino i marchi commerciali, i criminali preferiscono imitare oggi i prodotti senza marchio, per i quali le dogane non hanno in genere motivo di intervento, a meno di un coinvolgimento diretto delle autorità sanitarie.

Lo sviluppo della normativa che permetta di sequestrare i prodotti sospetti presso le dogane è tra le indicazioni contenute nei testi in fase di approvazione a livello europeo.

4. Iniziative di contrasto

Il fenomeno della diffusione di farmaci contraffatti attraverso *internet* viene correntemente affrontato attraverso iniziative di matrice diversa:

- informazione al pubblico sui rischi relativi agli acquisti di farmaci da canali non controllati;
- formazione sul tema dei funzionari operanti in ambito giudiziario (organi di polizia giudiziaria, dogane);
- attività di controllo sulla vendita di farmaci attraverso canali impropri.

Le audizioni hanno permesso di evidenziare le attività già in corso in questi tre settori.

L'informazione corretta al pubblico deve essere basata su dati reali che permettano di comunicare il rischio con modalità efficaci e senza generare panico tra gli utenti. A tal proposito si evidenzia che purtroppo il tema si presta a possibili distorsioni e confusioni, che contribuiscono a far crescere nel pubblico l'idea che l'attività di contrasto alla contraffazione si possa risolvere, anche nella farmaceutica, non tanto nella tutela di un valore pubblico, quanto nella pur condivisibile e necessaria protezione di diritti privati. Va peraltro scongiurato il rischio che l'impegno istituzionale profuso nella lotta alla contraffazione e nella protezione dei «diritti proprietari» porti a considerare i venditori non controllati come delle risorse «alternative al sistema», piuttosto che come un grave pericolo per la salute pubblica, quali in realtà sono.

Questo problema ha già causato, a livello internazionale, il rallentamento dei lavori della *task-force* anticontraffazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) denominata IMPACT: alcuni Paesi asiatici e sudamericani, nei quali è più forte l'industria dei generici prodotti in deroga ai «diritti proprietari» (come India, Brasile), hanno sollevato il dubbio che dietro il giusto contrasto alla contraffazione fosse celata anche la volontà di ostacolare le ditte che producono «generici in deroga» per i mercati locali, causando un dibattito tuttora in corso.

D'altra parte, è anche fondamentale individuare in maniera specifica i «target» delle iniziative di comunicazione: alla informazione per i professionisti e per il pubblico «generalista» andrebbero affiancate iniziative mirate alle fasce della comunità più esposte ai rischi causati dall'offerta illegale, come i giovanissimi utenti di *internet* (potenziali vittime di pubblicità ingannevoli) e quella fascia di soggetti ad alta alfabetizzazione informatica persuasa che l'acquisto di farmaci illegali sia, analogamente alle altre forme di contraffazione, una mera questione di violazione di diritti proprietari.

Il linguaggio utilizzato nei primi esperimenti di informazione al pubblico (inclusi quelli effettuate dal Ministero della salute italiano nell'ambito della *task-force* anticontraffazione IMPACT Italia, basati sui modelli dell'OMS e di IMPACT) era istituzionale, e puntava a diffondere messaggi e dati certificati presso i professionisti sanitari, che a loro volta venivano chiamati ad agire da «filtro» verso i pazienti: negli ultimi mesi sono stati effettuati i primi tentativi organici di indirizzare messaggi mirati agli utenti «a rischio», con campagne basate su messaggi «scioccanti» come quelli lanciati recentemente da una multinazionale del farmaco attraverso un'efficace *spot* in cui la compressa acquistata su *internet* viene esplicitamente accostata a immagini ripugnanti.

Se il linguaggio è opinabile, il concetto sotteso a questo cambiamento di strategia comunicativa dimostra l'importanza di campagne informative che veicolino i concetti chiave alle categorie a rischio, come gli utenti abituali di *internet* e i soggetti di giovane età.

La formazione deve servire a sensibilizzare gli operatori e a favorire lo scambio di *know-how* tra esperti di settori diversi: i modelli di «*training* intersettoriale» sviluppati dal Consiglio d'Europa e già utilizzati dalle istituzioni italiane, permettono il confronto tra operatori di dogane, Forze di polizia e istituzioni sanitarie e sembrano rappresentare già uno standard adeguato alle necessità.

Va quindi rafforzato ed esteso il ricorso a tali modelli, con una particolare attenzione alla intersettorialità e al coinvolgimento dei livelli operativi e di coloro che sono a contatto col pubblico, consentendo per esempio la partecipazione ai professionisti sanitari attivi sul territorio.

Le attività di controllo attualmente in corso sono significative: tutte le forze di polizia che sono state audite hanno confermato che i rilevanti successi delle iniziative realizzate – come ad esempio il sequestro di ingenti quantitativi di farmaci contraffatti o illegali – si sono giovate anche di un approccio di cooperazione intersettoriale e di strategie investigative condivise.

L'approccio cooperativo sembra infatti l'unico che possa garantire risultati nel breve termine: le normative esistenti fanno riferimento a molte istituzioni diverse e il coordinamento degli sforzi dei singoli enti, a livello nazionale e internazionale, non solo garantisce contro lo spreco di risorse e i conflitti di competenza, ma soprattutto permette di potenziare le iniziative che i singoli già svolgono nel settore. Per questo aspetto, l'Italia rappresenta un punto di riferimento a livello europeo: l'istituzione di una task-force intersettoriale, IMPACT Italia, basata sul modello di «Singoli punti di contatto (SPOC)» adottato da Consiglio d'Europa e OMS, è una delle prime e più fruttuose esperienze nel settore ed è presa a modello da altre nazioni europee.

Alla luce dei crescenti rischi per la salute legati ai farmaci contraffatti, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dal 2005, si è fatta promotrice del progetto che ha portato alla costituzione della *task-force* nazionale, della quale fanno parte, oltre all'AIFA, l'Istituto superiore di sanità, il Comando carabinieri per la tutela della salute-NAS, il Ministero della salute e l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione (oggi disciolto e sostituito con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi), l'Agenzia delle dogane e il Ministero dell'interno.

Alcuni dei progetti promossi sul tema delle farmacie *on line* attraverso IMPACT Italia dimostrano l'efficacia dell'approccio cooperativo:

- campionamento «OMS»: enti sanitari e forze dell'ordine hanno individuato farmacie *on line* sospette con pagine *web* in italiano, ed hanno proceduto all'acquisto di farmaci che sono stati successivamente analizzati nei laboratori ufficiali di controllo, per caratterizzare l'offerta delle farmacie illegali;
- intervento mirato su una farmacia on line: l'AIFA ha messo a disposizione dei NAS e dell'unità investigativa dell'agenzia farmaceutica

del Regno unito i dati dei propri studi di *intelligence* informatica, permettendo di tracciare il sito e consentendo agli ispettori inglesi di agire direttamente sulla sede fisica del negozio illegale. Dalle indagini compiute è emerso che il sito sospetto faceva parte di un'organizzazione molto ramificata, con sede legale in Svizzera e affiliazioni in Asia e nell'Est Europa, che spediva dalla Germania farmaci indiani, promossi da siti su *server* in USA e Canada: senza un *network* intersettoriale e internazionale sarebbe stato impossibile contrastare questo genere di organizzazione criminale.

IMPACT Italia è già oggi un punto di riferimento istituzionale di assoluta rilevanza strategica per gli operatori del settore: non vi sono, tuttavia, specifiche norme che impongano, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e segreto, l'inoltro a IMPACT Italia delle segnalazioni al fine di ottenere i già evidenziati benefici derivanti dalle necessarie sinergie tra i soggetti istituzionali. Da questo *vulnus* normativo deriva il rischio che le singole attività di contrasto restino confinate al territorio, restando preclusa la verifica di possibili connessioni nazionali e internazionale con fenomeni criminosi di analoga matrice e aventi la medesima regia.

5. Proposte per il potenziamento delle iniziative di contrasto

Per concretizzare le finalità dell'indagine conoscitiva e tesaurizzare il prezioso contributo proposto dai soggetti auditi si propongono le seguenti iniziative.

A – Riconoscimento formale di IMPACT Italia quale «punto di riferimento nazionale»

IMPACT Italia rappresenta oggi l'unica sede di cooperazione istituzionale sul tema: riconoscerne e disciplinarne l'attività attraverso un provvedimento legislativo rappresentano la condizione per renderne più efficace il ruolo e più concrete le attività svolte.

IMPACT Italia, infatti, è già oggi un punto di riferimento istituzionale di assoluta rilevanza strategica per gli operatori del settore: la previsione di specifiche norme che impongano, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza, l'inoltro a IMPACT Italia delle segnalazioni produrrebbe le necessarie sinergie tra i soggetti istituzionali ed eviterebbe il rischio che le singole attività di contrasto restino confinate al territorio, pregiudicando la verifica di possibili connessioni nazionali e internazionali con fenomeni criminosi di analoga matrice e aventi la medesima regia.

In proposito va ricordato che una migliore formalizzazione delle attività anti-contraffazione già esistenti, era stata proposta senza successo, con un emendamento alla legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008 (vedi allegato n. 2) con cui si riconoscevano le funzioni di IMPACT Italia attraverso una specifica disposizione legislativa e dunque di rango superiore alla determinazione del 30 aprile 2008 con cui AIFA ne stabilì l'istituzione. Con il medesimo emendamento, inoltre, le istituzioni coinvolte

venivano vincolate ad effettuare attività specifiche per il contrasto alla distribuzione di farmaci contraffatti attraverso *internet*.

Una proposta complessiva in tal senso potrebbe essere riproposta attraverso una modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (cosiddetto «codice farmaceutico»).

B - Allargamento delle competenze in IMPACT Italia

Il coinvolgimento nella *task-force* di esperti provenienti dalle amministrazioni competenti in tema di cosmetici e integratori alimentari consentirebbe la possibilità di un confronto tecnico con lo scopo di avviare la rimozione di quelle «aree grigie», rappresentate dai prodotti *«border-line»* quali integratori e cosmetici venduti come aventi azione farmaceutica: su questi prodotti che oggi vengono sfruttati come «mascheramento» dai contraffattori di farmaci, deve essere possibile intervenire tempestivamente attraverso lo stesso *network* che agisce sui farmaci contraffatti veri e propri.

Inoltre, la partecipazione alla *task-force* IMPACT Italia di rappresentanti delle categorie professionali sanitarie a maggior contatto coi pazienti (medici, farmacisti, infermieri), apporterebbe un utile patrimonio di esperienze e competenze, consentendo la realizzazione di iniziative di maggiore efficacia.

A titolo di esempio, il proposto allargamento dell'ambito operativo di IMPACT Italia permetterebbe di effettuare proficue attività di formazione e informazione «ad hoc», attraverso le associazioni professionali e di raccogliere dati dal territorio con strumenti specifici quali la somministrazione a farmacisti e medici di questionari sui casi di effetti collaterali derivanti da farmaci acquistati su internet e la creazione di casistiche dirette sul fenomeno in Italia.

L'inserimento nella lista degli esperti di IMPACT Italia di rappresentanti appartenenti a:

- amministrazioni competenti per medical devices e cosmetici,
- organizzazioni delle categorie professionali (medici, farmacisti, infermieri),
 - associazioni dei pazienti,

può essere proposto nell'ambito della sopra indicata ipotesi di modifica del decreto legislativo n. 219 del 2006 o, in alternativa, nel quadro dell'aggiornamento in via di approvazione della determina AIFA di istituzione della *task-force*.

C – Centralizzazione delle analisi e delle investigazioni on line relative al fenomeno della contraffazione farmaceutica

Un'attività continua di monitoraggio della rete *internet* e di campionamento dei farmaci venduti attraverso siti sospetti, sviluppata sulla base dell'esperienza già fatta da alcune istituzioni, permetterebbe di accumulare dati utilizzabili sia in iniziative di informazione al pubblico sui rischi degli acquisti *on line* che in attività giudiziarie nazionali e internazionali: un obbligo in tal senso potrebbe discendere dalla citata revisione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, in discussione.

Per rendere questa attività proficua è opportuno che ci sia un raccordo continuo tra le Forze di polizia (che supporteranno e svolgeranno materialmente le indagini e il monitoraggio) e le istituzioni sanitarie interessate al tema, da realizzarsi preferibilmente attraverso IMPACT Italia.

Il vincolo all'invio dei campioni di farmaci sospetti al laboratorio di controllo nazionale dei farmaci (presso l'Istituto superiore di sanità) e l'attribuzione alle istituzioni sanitarie (AIFA, Ministero della salute) o a IMPACT Italia di una funzione di coordinamento tecnico e supporto nelle indagini *on line* da sviluppare possono essere proposti nell'ambito della citata ipotesi di modifica del decreto legislativo n. 219 del 2006.

D – Sviluppo di strumenti normativi ad hoc per le forze di polizia

Le esigenze normative evidenziate da Forze di polizia e dogane potrebbero venire efficacemente ricomprese anche nel recepimento della convenzione «*Medicrime*» del Consiglio d'Europa, il cui corso di approvazione e ratifica dovrebbe concludersi entro il 2010: la specifica criminalizzazione di produzione/distribuzione/promozione di farmaci contraffatti permetterebbe infatti l'introduzione di strumenti normativi che permettano di rendere tempestivi i sequestri dei prodotti in transito o l'oscuramento dei siti sospetti, riducendo le difficoltà nel perseguire alcune azioni, chiaramente illegali, in maniera proporzionata al rischio che causano.

Il provvedimento del Consiglio d'Europa, mirato all'inserimento del principio di «crimine farmaceutico» negli ordinamenti penali dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, è stato sviluppato come convenzione aperta e potrebbe quindi essere recepito anche dagli altri Stati che partecipano ai lavori del Consiglio d'Europa in veste di osservatori (come USA e Giappone), permettendo in tal modo la condivisione di principi giuridici, a livello internazionale, che è alla base di ogni efficace azione di contrasto del fenomeno.

Il testo non prevede esplicitamente norme contro la vendita di farmaci contraffatti su *internet*, ma la sola criminalizzazione di produzione, diffusione e promozione di questi prodotti sarebbe sufficiente a rendere applicabili norme (già esistenti) di tutela degli utenti *internet*.

La stessa convenzione prevede anche il vincolo alla cooperazione e allo scambio di dati tra amministrazioni e privati, a livello nazionale e internazionale: questo potrebbe dare ai tavoli di cooperazione esistenti (come IMPACT Italia) un ruolo più centrale, vincolando ogni amministrazione a segnalare i casi sospetti. Questo al fine di consentire il coinvolgimento degli esperti nelle indagini, che beneficerebbero di un adeguato approfondimento tecnico, evitando in tal modo che iniziative isolate si risolvano in investigazioni limitate.

Un rapido ed efficace recepimento di questa convenzione, col supporto di tutte le amministrazioni competenti, potrebbe rappresentare un contributo significativo nel contrasto al fenomeno della contraffazione farmaceutica.

La natura intersettoriale e generale del provvedimento si presta, infatti, ad affrontare il fenomeno non solo nelle forme ben note da questo assunte, ma anche in quelle verso cui si sta evolvendo.

Il testo appare utilizzabile per contrastare la distribuzione attraverso *internet*, grazie alla specifica criminalizzazione di distribuzione e promozione di farmaci contraffatti (articoli 6, 7), che permetterebbe l'applicazione contro i siti illegali di altre normative specifiche sul *cybercrime*; la previsione di schemi cooperativi nazionali (articolo 17) e internazionali (articoli 21, 22) consentirà di contrastare in maniera organica le organizzazioni criminali del settore; infine, l'ampia definizione data di *«medicinal product»* (articolo 4b) permetterà di far rientrare nell'ambito di applicazione anche altri problemi emergenti, come il mascheramento dei farmaci contraffatti sotto altre tipologie commerciali meno soggette a controlli (integratori, cosmetici).

I principi contenuti nella convenzione permetterebbero inoltre:

- la disposizione di specifiche e proporzionate sanzioni per gli acquirenti che utilizzino illegalmente i siti *internet* per approvvigionarsi di farmaci non autorizzati: allo stato attuale, in assenza di una specifica criminalizzazione della contraffazione farmaceutica, non sarebbe semplice sostenere in sede dibattimentale l'illegalità di questa condotta, riconducibile al limite a fattispecie come l'importazione non autorizzata di farmaci;
- la creazione di messaggi di «allerta» mirati che segnalino agli utenti che visitano le *e-pharmacies* non autorizzate l'illegalità dell'acquisto che stanno per effettuare, in analogia a quanto già effettuato a norma della legge 6 febbraio 2006, n. 38, per segnalare i siti pedopornografici: esistono già esempi di «allerta web» di questo tipo anche nel settore farmaceutico (vedi per esempio il «Consumer Alert» del Dipartimento di giustizia statunitense in allegato 3), laddove la normativa ha definito chiaramente come illegali le citate condotte.

Il testo completo in inglese della convenzione, corredato del «report esplicativo» predisposto dal Consiglio d'Europa, è riportato in allegato 4.

Il sostegno al recepimento della convenzione potrebbe essere rivolto al Governo attraverso apposito atto di indirizzo del Senato; l'assorbimento di alcuni degli istituti più significativi proposti dal testo nella normativa nazionale potrebbe essere realizzato attraverso apposite integrazioni al decreto legislativo n. 219 del 2006.

E – Informazione al pubblico

La diffusione di una informazione qualificata al pubblico sui rischi connessi all'acquisto di farmaci da fonti illegali, da realizzare possibilmente attraverso il filtro dei professionisti sanitari, è uno strumento necessario a rendere consapevoli gli utenti e arginare il fenomeno.

Un obbligo circa l'avvio di progetti di comunicazione a carico delle istituzioni sanitarie centrali (AIFA e Ministero della salute) potrebbe discendere dalla citata revisione della direttiva 2001/83/CE, in discussione.

Le istituzioni che collaborano attraverso IMPACT Italia hanno già realizzato efficaci iniziative per il pubblico (sito *internet*, campagna informativa nelle farmacie) e gli operatori del settore (pubblicazioni, *webinar*): queste iniziative andrebbero sostenute con continuità e affiancate ad altre attività di comunicazione mirate alle categorie a rischio, come i giovanissimi e gli utenti esperti di *internet*.

In Italia si stima che ci siano 8 milioni di utenti propensi all'acquisto attraverso *internet*, pari al 19 per cento dei fruitori del *web*: un dato inferiore a quello di altri paesi europei (in Francia gli acquirenti potenziali sarebbero 19 milioni, il 54 per cento degli utenti *web*; nel Regno unito 28 milioni, pari a oltre il 70 per cento; in Germania 33 milioni, pari oltre il 60 per cento), ma che ha registrato anche nel 2009 una crescita sia in termini di numero acquirenti (+2 per cento) che di ordini (21,3 milioni, +13 per cento rispetto al 2008: vedi *«eCommerce* 2009: segnali positivi, nonostante la crisi», Osservatorio *eCommerce* B2c del Politecnico di Milano, http://www.consorzionetcomm.it/downloads/report'b2c'2009.zip).

La percentuale di questi utenti che oggi è interessata ai farmaci *on line* è difficile da valutare, ma dai riscontri ottenuti sul campo risulta limitata: è però fisiologico che al crescere del mercato *on line* nazionale si verificherà un parallelo aumento della richiesta anche per i prodotti per la salute.

Nelle prossime iniziative di informazione al pubblico da parte delle amministrazioni sarà quindi opportuno focalizzare come *target* prioritario anche quello degli utenti esperti di *internet*.

A questo scopo potrebbe essere valutata anche l'ipotesi di una «certificazione» per i siti che forniscono informazioni sui farmaci e, in prospettiva, per quelli che verranno autorizzati alla vendita a seguito dello sviluppo della normativa in discussione a livello europeo.

Tra gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo alla revisione della citata direttiva 2001/83/CE ne va registrata infatti una serie che prevede specificamente un «bollino di qualità» da rilasciare a cura delle istituzioni europee per le *e-pharmacies* legali: qualora il testo finale della direttiva contenesse un articolato in tal senso, l'Italia potrebbe intanto applicare il concetto della «certificazione» sull'informazione, in attesa di doverlo fare anche sulla vendita, al recepimento della direttiva.

Il sostegno alle iniziative di informazione, l'indicazione della platea dei destinatari privilegiati individuati tra le categorie più esposte al rischio e l'ipotesi di sviluppo di un «marchio di qualità» per i siti sicuri, potrebbero essere esplicitati in sede di recepimento delle normative europee in discussione e potrebbero essere rappresentati al Governo attraverso apposito atto di indirizzo del Senato.

F – Sensibilizzazione del pubblico della fascia scolare

I giovanissimi sono una categoria a rischio rispetto all'offerta di farmaci contraffatti attraverso *internet*: alla luce di questi fatti sarebbe utile e opportuno avviare una attività di sensibilizzazione del pubblico di fascia scolare, da promuovere attraverso progetti *ad hoc* (lezioni, conferenze, sviluppo di linee guida) da concordare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La platea di utenti di *internet* sta sensibilmente aumentando anche nel nostro paese: le rilevazioni sull'uso della rete effettuate dagli istituti di ricerca concordano su questo incremento, misurato secondo parametri diversi (vedi per esempio i dati *Audiweb* di maggio 2010, che indicano un aumento annuo del 17,7 per cento delle connessioni domestiche italiane nel 2010 – http://www.audiweb.it/cms/attach/aw'cs'25maggio2010.pdf).

Questo incremento è più rilevante tra gli utenti in età scolare: studi italiani ed esteri registrano un rilevante aumento del tempo trascorso al computer tra i giovanissimi (quasi il 50 per cento di incremento nel quinquennio 2004-2009, secondo il testo statunitense *Generation M2: Media in the lives of 8- to 18-Years-Old*» della *Kaiser Family Foundation*, http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf).

L'offerta e la promozione di farmaci su *internet* sono anch'esse in fase di crescita: pubblicità illegali realizzate con *spam* e *link* nascosti dentro siti destinati ai giovanissimi permettono di far arrivare anche a loro indicazioni su quei farmaci «ricreativi» dei quali si registra un uso improprio anche sul nostro territorio, come testimoniato dai sequestri di questi farmaci insieme ad altri prodotti illegali, come cocaina o altre droghe, nell'ambito di operazioni contro lo spaccio nelle discoteche.

L'esposizione degli utenti più giovani a messaggi promozionali riguardo i farmaci «ricreativi» è stata già provata come pericolosa: uno studio americano del 2007 (Beliefs and Social Norms About Sildenafil Citrate (Viagra) Misuse and Perceived Consequences Among Houstonian Teenage Males, Peters et al., in American Journal of Men's Health, 3/2007, 208-212, Sage Publications: http://www.scribd.com/doc/25113723) sottolineava la sensibilità degli adolescenti alle proposte inerenti i farmaci «ricreativi», tanto che la maggioranza degli utenti tra i diciotto e i diciannove anni del campione interessato dall'indagine aveva ammesso di aver acquistato e assunto «per provare» questi farmaci, normalmente destinati a un pubblico di età molto più avanzata.

Il richiamo alla necessità di progetti di sensibilizzazione della fascia scolare attraverso progetti mirati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrebbe essere rappresentato al Governo attraverso apposito atto di indirizzo del Senato.

G – Formazione sistematica degli operatori

Le istituzioni che collaborano attraverso IMPACT Italia hanno già realizzato efficaci iniziative di formazione intersettoriale per gli operatori

di Forze di polizia, dogane, enti sanitari: queste iniziative andrebbero sostenute con continuità e affiancate ad altre attività di formazione sistematica destinate ai professionisti sanitari (farmacisti, medici, infermieri), da realizzarsi col supporto delle organizzazioni di settore, ricorrendo anche a strumenti di formazione a distanza come quelli già utilizzati per alcuni degli eventi di *training* sviluppati nel 2010 dalle amministrazioni audite.

In questo ambito appare necessaria l'istituzione di *master* universitari in «Farmaceutica forense» e l'integrazione con appositi insegnamenti dei *curricula* universitari relativi ai corsi di laurea maggiormente interessati alla materia come quelli in medicina, farmacia, scienze infermieristiche, chimica: un modello in tal senso potrebbe essere trovato nel corso di «*Forensic Pharmacy*» realizzato già dal 2008 presso l'Università di Utrecht (Olanda) grazie alla cooperazione con le istituzioni europee, quali la direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute del Consiglio d'Europa (EDQM), che ha garantito il supporto di insegnanti provenienti dalle amministrazioni interessate al fenomeno della contraffazione farmaceutica.

Nel programma del corso, riportato in allegato 5, trovano spazio esperienze sul campo da parte di operatori delle diverse aree (enti sanitari, dogane, Forze di polizia, privati), che toccano in maniera appropriata tutti i diversi aspetti del problema: una analoga iniziativa italiana potrebbe riprendere i concetti di base dell'esperienza olandese, adattando al diverso quadro nazionale i messaggi e le esperienze da condividere.

L'opportunità dello sviluppo di iniziative formative a livello universitario per gli operatori sanitari, focalizzate sul fenomeno della contraffazione farmaceutica, potrebbe essere rappresentato al Governo attraverso apposito atto di indirizzo del Senato.

H – Il contrasto della contraffazione delle materie prime farmaceutiche

A margine dei provvedimenti diretti al contrasto della distribuzione di farmaci contraffatti potrebbero essere studiate altre iniziative normative coordinate con altri Ministeri, come quelle contro la contraffazione delle materie prime farmaceutiche mediante la «tutela del *made in Italy*» suggerite dagli auditi di parte industriale: nell'allegato 6 viene riportata un'ipotesi di iniziativa interministeriale, che prende le mosse dai recenti casi di contraffazione di principi attivi farmaceutici (eparina, gentamicina) e affronta in prospettiva i rischi di una produzione di materie prime sempre più localizzata in paesi lontani dalle nostre efficaci strutture di controllo, con impatti già visibili sulla salute pubblica (le eparine contraffatte nel 2007 sono state causa del decesso di oltre 200 pazienti negli USA) e sull'industria nazionale.

Nella bozza di progetto allegata si considera la possibilità di incentivare la produzione di quelle materie prime farmaceutiche per le quali oggi l'Europa risulti, di fatto, dipendente da fornitori localizzati in paesi terzi extraeuropei.

Il sostegno a un progetto di incentivazione della produzione nazionale di alcune materie prime farmaceutiche critiche potrebbe essere rappresentato al Governo attraverso apposito atto di indirizzo del Senato.

Allegato 1. Elenco degli auditi

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico è stata deliberata dalla Commissione igiene e sanità l'8 aprile 2009 ed autorizzata dal Presidente del Senato il 20 aprile 2009.

Nel periodo maggio 2009-marzo 2010 sono stati auditi rappresentanti di amministrazioni e associazioni interessate al fenomeno della contraffazione farmaceutica:

- l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con particolare riguardo al gruppo di lavoro sulla contraffazione farmaceutica, IMPACT Italia (sedute del 5 maggio 2009 e del 2 marzo 2010);
- la Direzione farmaci del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (seduta del 5 maggio 2009);
- il Dipartimento del farmaco dell'Istituto superiore di sanità (seduta del 12 maggio 2009);
- il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) (seduta del 12 maggio 2009);
- la Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico (seduta del 19 maggio 2009);
- la Direzione centrale di polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (seduta del 19 maggio 2009);
 - l'Agenzia delle dogane (seduta del 1º dicembre 2009);
 - la Guardia di finanza (seduta del 28 luglio 2009);
- la Divisione del diritto penale del Consiglio d'Europa, che ha sviluppato un testo di convenzione contro il crimine farmaceutico che verrà sottoscritto e ratificato entro il 2010 (seduta del 2 marzo 2010);
- l'ufficio legislativo e l'ufficio affari legislativi e internazionali della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, referenti per il recepimento nazionale della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il crimine farmaceutico (seduta del 2 marzo 2010);
- la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDER-FARMA), FEDERFARMA servizi (seduta del 17 dicembre 2009) e aziende e servizi socio-farmaceutici (ASSOFARM) (seduta del 21 gennaio 2010);
 - Centro studi anticontraffazione (seduta del 21 gennaio 2010);
- l'Associazione dei distributori farmaceutici (seduta del 1º dicembre 2009);
- l'Associazione delle imprese del farmaco (FARMINDUSTRIA) (seduta dell'11 febbraio 2010);

- l'Associazione nazionale industrie farmaci generici (ASSOGE-NERICI) (seduta dell'11 marzo 2010);
- l'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione (ANIFA) (seduta del 4 febbraio 2010);
- l'Associazione degli importatori paralleli di farmaci (AIP) (seduta del 23 settembre 2009):
- la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) (seduta del 17 settembre 2009) e la Federazione ordine dei farmacisti italiani (FOFI) (seduta del 23 settembre 2009);
- le organizzazioni di consumatori attive in materia di tutela della salute: Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Movimento Consumatori (Osservatorio Farmacie Salute), Altroconsumo, la Commissione anticontraffazione di Adiconsum, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC) (seduta del 30 giugno 2009).

Sono stati inoltre consultati, direttamente o attraverso gli auditi, altri enti interessati al fenomeno:

- le istituzioni locali, in particolare le regioni, che si siano occupate del fenomeno nel proprio territorio (rappresentanti della regione Toscana, seduta del 4 febbraio 2010);
- le società scientifiche, mediche, farmaceutiche ed economiche che abbiano attivato studi, analisi e indagini sull'argomento (seduta dell'11 marzo 2010).

La Commissione, nel corso dell'indagine conoscitiva, si è avvalsa della consulenza del dottor Domenico Di Giorgio, dirigente medico dell'AIFA.

Allegato 2. Proposta di emendamento alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (giugno 2009)

All'articolo 34, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera *d*), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) all'articolo 53, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-bis. L'AIFA istituisce con propria determina, senza onere per le amministrazioni, una *task-force* per il contrasto della contraffazione farmaceutica, di concerto con le altre amministrazioni istituzionalmente interessate al fenomeno: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Comando Carabinieri NAS per la tutela della salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia delle dogane, Ministero dell'interno. La *task-force* dovrà coinvolgere anche le altre amministrazioni e Forze di polizia interessate, e potrà realizzare anche in collaborazione con enti privati progetti mirati a:

canalizzare le segnalazioni relative a possibili casi di contraffazione farmaceutica, per caratterizzare il fenomeno e definire efficaci azioni di contrasto e di informazione al pubblico;

 ridurre l'accesso sul mercato nazionale di prodotti farmaceutici contraffatti, con particolare attenzione ai canali emergenti come le farmacie illegali *on line*"».

Allegato 3. Messaggio di allerta del dipartimento di giustizia USA agli utenti che visitano siti classificati come «Farmacie illegali»

http://www.deadiversion.usdoj.gov/consumer'alert.htm

Il testo del banner recita:

«Farmaci con prescrizione: comprare on-line può portarti al fresco.»

Il messaggio chiave dell'avviso è che acquistare impropriamente i medicinali con prescrizione è non solo illegale, ma soprattutto pericoloso.

Allegato 4. Draft convention of the Council of Europe on counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health; draft explanatory report

http://www.coe.int/pharmacrime

STRASBOURG, 5 OCTOBER 2009 PC-ISP (2009) 10 PC-ISP/DOCS 2009/PC-ISP (2009) 10 EN REV 1

ad hoc COMMITTEE ON COUNTERFEITING OF MEDICAL PRODUCTS AND SIMILAR CRIMES INVOLVING THREATS TO PUBLIC HEALTH (PC-ISP)

Draft Convention of the Council of Europe on counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health

Revised following the debates during the CDPC-BU Document prepared by the Directorate General of Human Rights and Legal Affairs

Preamble

The member states of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Noting that the counterfeiting of medical products and similar crimes by their very nature seriously endanger public health;

Recalling the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), which recommends the development of measures to strengthen the security of European citizens;

Bearing in mind the European Conventi on for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, CETS No. 5), the Conven-

tion on the Elaboration of a European Pharmacopoeia (1964, CETS No.50) and its Protocol (1992, CETS No. 134), the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (1997, CETS No. 164) and the Additional Protocols thereto (1998, CETS No. 168, 2002, CETS No.186 and 2005, CETS No. 195) and the Convention on Cybercrime (2004, CETS No. 185);

Also bearing in mind the other relevant work of the Council of Europe, particularly the decisions of the Committee of Ministers and work of the Parliamentary Assembly, notably Resolution AP(2001)2 concerning the pharmacist's role in the framework of health security, the replies adopted by the Committees of Ministers on 6 April 2005 and on 26 September 2007, respectively, concerning Parliamentary Assembly Recommendations 1673 (2004) on «Counterfeiting: problems and solutions», and 1794 (2007) on «The quality of medicines in Europe»;

Having due regard to other relevant international legal instruments and programmes, conducted notably by the World Health Organisation, in particular the work of the group IMPACT, and by the European Union, as well as in the forum of the G8;

Determined to contribute effectively to the attainment of the common goal of combating crime involving counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health, by introducing notably new offences and penal sanctions relative to these offences;

Considering that the purpose of this Convention is to prevent and combat threats to public health, giving effect to the provisions of the Convention concerning substantive criminal law should be carried out taking into account its purpose and the principle of proportionality;

Considering that this Convention does not seek to address issues concerning intellectual property rights;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international instrument which is centred on the aspects linked to prevention, protection of victims and criminal law in combating all forms of counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health, and which sets up a specific monitoring mechanism;

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, principle of non-discrimination, scope, definitions

Article 1. – *Purposes*

- 1. The purposes of this Convention are to prevent and combat threats to public health by:
 - a. providing for the criminalisation of certain acts;
- b. protecting the rights of victims of the offences established under this Convention;
 - c. promoting national and international co-operation.

2. In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2. – Principle of non-discrimination

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or any other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Article 3. - Scope

This Convention concerns medical products whether they are protected under intellectual property rights or not, or whether they are generic or not, including accessories designated to be used together with medical devices, as well as the active substances, excipients, parts and materials designated to be used in the production of medical products.

Article 4. – Definitions

For the purposes of this Convention:

- a. the term «medical product» shall mean medicinal products and medical devices;
- b. the term «medicinal product» shall mean medicines for human and veterinary use, which may be:
- i. any substance or combination of substances presented as having properties for treating or preventing disease in humans or animals;
- ii. any substance or combination of substances which may be used in or administered to human beings or animals either with a view to restoring, correcting or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic action, or to making a medical diagnosis;
 - iii. an investigational medicinal product.
- c. the term «active substance» shall mean any substance or mixture of substances that is designated to be used in the manufacture of a medicinal product, and that, when used in the production of a medicinal product, becomes an active ingredient of the medicinal product;
- d. the term «excipient» shall mean any substance that is not an active substance or a finished medicinal product, but is part of the composition of a medicinal product for human or veterinary use and essential for the integrity of the finished product;
- e. the term «medical device» shall mean any instrument, apparatus, appliance, software, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, designated by its manufacturer to be used specifically for diagnostic and/or therapeutic purposes and necessary for its proper application, designated by the manufacturer to be used for human beings for the purpose of:

- i. diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease,
- ii. diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury or handicap,
- iii. investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological process,
 - iv. control of conception,

and which does not achieve its principal intended action in or on the human body by pharmacological, immunological or metabolic means, but which may be assisted in its function by such means;

- f. the term «accessory» shall mean an article which whilst not being a device is designated specifically by its manufacturer to be used together with a device to enable it to be used in accordance with the use of the device intended by the manufacturer of the device;
- g. the terms «parts» and «materials» shall mean all parts and materials constructed and designated to be used for medical devices and that are essential for the integrity thereof;
- h. the term «document» shall mean any document related to a medical product, an active substance, an excipient, a part, a material or an accessory, including the packaging, labelling, instructions for use, certificates of origin or other certificates accompanying it, or otherwise directly associated with the manufacturing and/or distribution thereof;
 - i. the term «manufacturing» shall mean:
- i. as regards a medicinal product, any part of the process of producing the medicinal product, or an active substance or and excipient of such a product, or of bringing the medicinal product, active substance or excipient to its final state;
- ii. as regards a medical device, any part of the process of producing the medical device, as well as parts or materials of such a device, including designing the device, the parts or materials, or of bringing the medical device, the parts or materials to their final state;
- iii. as regards an accessory, any part of the process of producing the accessory, including designing the accessory, or of bringing the accessory to its final state;
- j. the term «counterfeit» shall mean a false representation as regards identity and/or source;
- k. the term «victim» shall mean any natural person having suffered adverse physical or psychological effects as a result of having used a counterfeit medical product or a medical product manufactured, supplied or placed on the market without authorisation or without being in compliance with the conformity requirements as described in Article 8.

Chapter II – Substantive criminal law

Article 5. – Manufacturing of counterfeits

- 1. Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally, the manufacturing of counterfeit medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories.
- 2. As regards medicinal products, and as appropriate medical devices, active substances and excipients, paragraph 1 shall also apply to any adulteration thereof.
- 3. Each Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions paragraph 1, as regards excipients, parts and materials, and paragraph 2, as regards excipients.

Article 6. – Supplying, offering for supply of, and trafficking in counterfeits

- 1. Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally, the supplying or the offering to supply, including brokering, the trafficking, including keeping in stock, import and export of counterfeit medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories.
- 2. Each Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions paragraph 1, as regards excipients, parts and materials.

Article 7. - Falsification of documents

- 1. Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally, the making of false documents or the tampering with documents.
- 2. Each Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions paragraph 1, as regards documents related to excipients, parts and materials.

Article 8. - Similar crimes involving threats to public health

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally, in so far as such conduct is not covered by Articles 5, 6 and 7:

- 1. The manufacturing, the keeping in stock for supply, the import, the export, the supply, the offering to supply or the placing on the market of:
 - a. medicinal products without authorisation, or

b. medical devices without being in compliance with the conformity requirements,

as required by the domestic law of the Party;

2. the commercial use of original documents outside their intended use within the legal medical product supply chain, as required by the domestic law of the Party.

Article 9. - Aiding or abetting and attempt

- 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.
- 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as an offence an attempt, when committed intentionally, to commit any of the offences established in accordance with this Convention.
- 3. Each Party may reserve the right not to apply paragraph 2 to offences established in accordance with Articles 7 and 8.

Article 10. – Jurisdiction

- 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a. in its territory; or
 - b. on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c. on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d. by one of its nationals; or
 - e. by a person habitually residing in its territory.
- 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any criminal offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed against one of its nationals or a person habitually resident in its territory.
- 3. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the alleged offender is present in its territory and cannot be extradited to another Party because of his or her nationality.
- 4. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1, sub-paragraphs d, and e, and paragraphs 2 and 3 of this Article.
- 5. Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties concer-

ned shall consult, where appropriate, with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

6. Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 11. – Corporate liability

- 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for offences established in accordance with this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it based on:
 - a. a power of representation of the legal person;
 - b. an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c. an authority to exercise control within the legal person.
- 2. In addition to the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3. Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 12. – Sanctions and measures

- 1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary sanctions, taking account of their seriousness. These sanctions shall include, for offences established in accordance with Articles 5 and 6, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
- 2. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 11 are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary sanctions, and may include other measures such as:
- a. temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
 - b. placing under judicial supervision;
 - c. a judicial winding-up order.

- 3. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary
 - a. to permit seizure and confiscation of:
- i. medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories as well as goods, documents and other instrumentalities used to commit the offences established in accordance with this Convention or to facilitate their commission:
- ii. proceeds of these offences, or property whose value corresponds to such proceeds.
- b. to permit the destruction of medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories that are the subject of an offence established under this Convention;
- c. to redress the offending activity in order to prevent future offences.

Article 13. – Aggravating circumstances

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of national law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a. the offence caused the death of, or damage to the physical or mental health of, the victim;
- b. the offence was committed by persons abusing the confidence placed in them in their capacity as professionals;
- c. the offence was committed by persons abusing the confidence placed in them as manufacturers as well as suppliers;
- d. the offences of supplying and offering to supply were committed having resort to means of large scale distribution;
- e. the offence was committed in the framework of a criminal organisation:
- f. the perpetrator has previously been convicted of offences of the same nature.

Article 14. - Previous convictions

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences of the same nature when determining the sanctions.

Chapter III – Investigation, prosecution and procedural law

Article 15. - Initiation and continuation of proceedings

Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention should not be subordinate to a complaint and that the proceedings may continue even if the complaint is withdrawn.

Article 16. – Criminal investigations

- 1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons, units or services in charge of criminal investigations are specialised in the field of combating counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health or that persons are trained for this purpose, including financial investigations. Such units or services shall have adequate resources.
- 2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary, in conformity with the principles of its domestic law, to ensure effective criminal investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the possibility of carrying out financial investigations, of covert operations, controlled delivery and other special investigative techniques.

CHAPTER IV - Collaborating authorities and information exchange

Article 17. – National measures of co-ordination, collaboration and information exchange

- 1. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that representatives of health authorities, customs, police and the judicial authorities exchange information, assist each other in and co-ordinate preventive and repressive action in accordance with domestic law in order to combat effectively the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health.
- 2. Each Party shall endeavour to ensure co-operation between its competent authorities and the commercial and industrial sectors as regards risk management of counterfeit medical products and similar crimes involving threats to public health.
- 3. With due respect for the requirements of the protection of personal data, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to set up or strengthen mechanisms for:
- a. receiving information and data, collection or focal points, at the national or local levels and in collaboration with private sector and civil society, for the purpose of taking preventive and repressive action, observation, evaluation and comparison of phenomena related to counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health;
- b. making available the respective information and data obtained within each of the regulatory authorities in the health sphere, customs, police and the judicial authorities for the collaboration between the authorities.
- 4. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons, units or services in charge of coordination, collaboration

and information exchange are trained for this purpose. Such units or services shall have adequate resources.

Chapter V – Measures for prevention

Article 18. - Preventive measures

- 1. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish the quality and safety requirements of medical products.
- 2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure the safe distribution of medical products.
- 3. With the aim of preventing counterfeiting of medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories, each Party shall take the necessary measures to provide, inter alia, for:
- a. training of health care professionals, providers, police and customs authorities as well as relevant regulatory authorities;
- b. the promotion of awareness raising campaigns addressed to the general public providing information about counterfeit medical products;
- c. the prevention of illegal supplying of counterfeit medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories.

CHAPTER VI – Measures for protection

Article 19. – Protection of victims

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and interests of victims, in particular by:

- a. ensuring that victims have access to information relevant to their case and which is necessary for the protection of their health;
- b. assisting victims in their physical, psychological and social recovery;
- c. providing, in its domestic law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.
- Article 20. The standing of victims in criminal investigations and proceedings
- 1. Each Party shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims at all stages of criminal investigations and proceedings, in particular by:
- a. informing them of their rights and the services at their disposal and, unless they do not wish to receive such information, the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein as well as the outcome of their cases:
- b. enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of domestic law, to be heard, to supply evidence and to choose the means

of having their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;

- c. providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
- d. providing effective measures for their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation.
- 2. Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.
- 3. Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge where warranted, to legal aid when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.
- 4. Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its domestic law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.

Chapter VII – International co-operation

Article 21. – International co-operation in criminal matters

- 1. The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention, including seizure and confiscation.
- 2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention committed in the territory of a Party other than the one where they reside can make a complaint before the competent authorities of their state of residence.
- 3. The Parties shall co-operate to the widest extent possible in pursuance of the relevant applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual legal assistance in criminal matters concerning the offences established in accordance with this Convention.
- 4. If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters or extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for legal assistance or extradition from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters or extradition in respect of the offences established in accordance with this Convention.

Article 22. – International co-operation on prevention and other administrative measures

- 1. The Parties shall co-operate on protecting and providing assistance to victims.
- 2. The Parties shall, without prejudice to their internal reporting systems, designate a national contact point which shall be responsible for transmitting and receiving requests for information and/or co-operation in connection with the fight against counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health.
- 3. Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and combating of the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health into assistance or development programmes provided for the benefit of third states.

Chapter VIII – Monitoring mechanism

Article 23. - Committee of the Parties

- 1. The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2. The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3. The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 24. – Other representatives

- 1. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM), the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2. The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
- 3. Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4. Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 5. Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the

Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.

- 6. In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.
- 7. Representatives appointed under paragraphs 1 to 5 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 25. - Functions of the Committee of the Parties

- 1. The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention, using a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2. The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health. The Committee may avail itself of the expertise of relevant Council of Europe committees and other bodies.
- 3. Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
- a. facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
- b. express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
- c. make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.
- 4. The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions pursuant to this article.
- 5. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter IX – Relationship with other international instruments

Article 26. – Relationship with other international instruments

- 1. This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.
- 2. The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Conven-

tion, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter X – Amendments to the Convention

Article 27. – Amendments

- 1. Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 28, paragraph 1, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 29, paragraph 1.
- 2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this Article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this Article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter XI – Final clauses

Article 28. - Signature and entry into force

- 1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration as well as the European Community.
- 2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 5 signatories, including at least 3 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4. In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 29. – Accession to the Convention

- 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 30. – Territorial application

- 1. Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 31. – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservations expressly established. Any reservation may be withdrawn at any time.

Article 32. - Friendly settlement

The European Committee on Crime Problems (CDPC) will follow the application of this convention and facilitate, when necessary, the friendly settlement of all difficulties related to its application.

Article 33. – Denunciation

- 1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 34. - Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the provision of Article 28 and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 29 of:

- a. Any signature;
- b. The deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. Any date of entry into force of this Convention in accordance to Articles 28 and 29;
- d. Any amendment adopted in accordance with Article 27 and the date on which such an amendment enters into force;
 - e. Any reservation made under Articles 5, 6, 7, 9 and 10;
- f. Any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 33;
- g. Any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in...., this.....in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.

Allegato 5. Piano del corso di «Farmacia forense» organizzato presso l'Università di Utrecht (Olanda) col supporto di docenti del comitato «Farmaci contraffatti» del Consiglio d'Europa

Course lectures «Introduction into Forensic Pharmacy», Utrecht, February 2009

Theme#1: What is the problem?

- 1. MEB's role in the control and innovation of medicinal products; Prof. B. Leufkens, Medicines Evaluation Board, The Hague
- 2. Safe Medicines: in the interest of Public Health; Mrs. J. Hansen, Chief Inspector, Dutch Healthcare Inspectorate, The Hague
- 3. Anti-Counterfeit Drugs Campaign; Mr. M. Magoury, International Pharmaceutical Students' Federation, The Hague
- 4. (Anti-)Counterfeit; Mr. A. Voorschuur; Dutch Pharmaceutical Manufacturers' Association, The Hague

Theme#2: Look carefully!

- 5. Vibration spectroscopy in forensic analysis; Mrs. M. Vredenbregt, National Institute for Public Health, Bilthoven
- 6. The Heparin Case; Mr. P. Jongen, National Institute for Public Health, Bilthoven
- 7. The Glycerin Case; Dr. D. de Kaste, National Institute for Public Health, Bilthoven
- 8. Falsified Medicines how to detect?; Mr. A. van Nes; Dutch Healthcare Inspectorate, The Hague
- 9. LC-MS; Dr. B. Venhuis, National Institute for Public Health, Bilthoven

Theme#3: Justice and Unjustice

- 10. Combat fake / illegal medicines; Mr. W. Kooij, Dutch Customs, Zwolle
- 11. Patents and designer drugs; Dr. B. Venhuis, National Institute for Public Health, Bilthoven
- 12. The Libidfit Case; Dr. D. de Kaste, National Institute for Public Health, Bilthoven
- 13. Pharmaceutical Crime; Prof. M-H. Schutjens, Faculty of Pharmacy, University of Utrecht
- 14. International developments: WHO, Council of Europe, EU; Mr. B. Wijnberg, Ministry of Health, The Hague
- 15. Legal environment and international cooperation; Mr. A. How, PSI, London

Theme#4: All is well?

- 16. Hampering counterfeiting medicines; Mr. T. Bos; Schering-Plough, Oss
- 17 Authenticity of comparator medicinal products in clinical trials; Ms. N. Burgos, student at Faculty of Pharmacy, University of Utrecht
- 18. Dutch criminal justice system; Prof. F. Koenraadt, forensic psychologist at Faculty of Law, University of Utrecht
- 19. The con man a personality disorder?; Prof. F. Koenraadt, forensic psychologist at Faculty of Law, University of Utrecht
- 20. Role of HMA/WGEO in the fight against counterfeit medicinal products; Mr. M. Moester, Dutch Healthcare Inspectorate, The Hague

- 21. Recall procedure; Mr. M. Moester, Dutch Healthcare Inspectorate, The Hague
- 22. Falsified medicines role of the pharmacist; Mr. O. Smeets, Royal Society for the Advancement of Pharmacy, The Hague

Allegato 6. La contraffazione delle materie prime farmaceutiche

I più rilevanti e insidiosi casi di contraffazione farmaceutica evidenziati in Europa e USA negli ultimi anni non hanno riguardato direttamente i farmaci, ma le materie prime in questi contenute.

Uno studio effettuato dalle autorità tedesche nel 2003 ha evidenziato, per esempio, che la gentamicina utilizzata nella produzione di farmaci dalle aziende in Germania soltanto in due casi su tre aveva corrispondenza con quella valutata e autorizzata dall'agenzia regolatoria: oltre il 30 per cento dei campioni prelevati sono stati classificati come «contraffatti» e, di conseguenza, andrebbero parimenti considerati contraffatti quei farmaci autorizzati e distribuiti nella filiera legale che li contenevano (vedi riferimento 1).

Ancora più significativo è stato il «caso eparine» esploso nel 2008: i produttori cinesi di questo principio attivo farmaceutico (l'eparina, un anticoagulante preparato a partire da materie prime animali) hanno inviato alla multinazionale americana di cui erano fornitori numerosi lotti contraffatti, contenenti una sostanza che simulava la presenza dell'eparina, ma risultava in realtà non solo farmacologicamente inattiva, ma addirittura tossica (vedi riferimento 2).

Il risultato di questa attività contraffattiva è stato l'ingresso, nella filiera legale statunitense, di un prodotto mortale: negli USA si sono registrate centinaia di decessi riconducibili al farmaco contraffatto e, tale tragedia, ha portato anche in Europa alla revisione dei sistemi di controllo su questa e su altre materie prime provenienti dalla Cina.

Entrambi i casi evidenziano difficoltà note nell'approvvigionamento dai paesi asiatici: i sistemi di controllo attuali non sono in grado di gestire il complicato flusso di materie prime e anche l'incremento dei controlli previsto dalla revisione della direttiva 2001/83/CE, attualmente in discussione, potrà soltanto migliorare il quadro, relativamente a tipologie di contraffazione previste o immaginabili, ma non garantirà né un completo e continuo controllo su produttori lontani dall'Unione europea, né tantomeno proteggerà dai rischi di «guerra economica» sui prezzi di quelle materie prime, come gentamicina ed eparina, la cui produzione è ormai effettuata quasi esclusivamente in Asia.

Come rilevato da alcuni degli auditi di parte industriale, l'Italia ha negli ultimi venti anni progressivamente perso il primato mondiale nella produzione di materie prime farmaceutiche: la nostra industria chimica, pur rimanendo un *«asset»* significativo per la Nazione, è stata sorpassata dai produttori asiatici, soprattutto cinesi.

Le associazioni di settore prevedono che nel 2010 i produttori asiatici consolideranno ulteriormente il loro primato: la *Chemical Pharmaceutical Generic Association – Italy* (CPA) prevede che, nel 2010, le vendite cinesi aumenteranno fino ad arrivare a 9,9 miliardi di dollari americani (USD), con un ritmo che distanzierà ulteriormente India – 4,8 miliardi di USD e Italia – 3,3 miliardi USD (riferimento 3).

L'Europa, e in particolare l'Italia, dovrebbero considerare i rischi economici e sanitari collegati a una delocalizzazione così spinta delle produzioni di materie prime farmaceutiche: negli ultimi mesi, l'incremento dei controlli e l'innalzamento dei requisiti regolatori imposti ai produttori cinesi ha per esempio portato a un aumento rilevante dei prezzi dell'eparina, difficilmente contrastabile dato il monopolio ormai esistente nel settore.

Produzioni come quelle dell'eparina, che oltre agli aspetti industriali e sanitari hanno risvolti anche sul settore agroalimentare (la materia di partenza per la purificazione del principio attivo si potrebbe ottenere da allevamenti suini qualificati all'uopo) potrebbero essere oggetto di progetti interministeriali di rilievo pratico e mediatico.

RIFERIMENTI

- 1. Composition and Impurity Profile of Multisource Raw Material of Gentamycine a Comparison, F. Wienen, R. Deubner and U. Holzgrabe, Pharmeuropa Vol.15, n. 2, April 2003, pp. 273 279: http://efcg.cefic.org/isoFILES/publications/items/DOWNLOAD'10.pdf
- 2. Information on Adverse Event Reports and Heparin: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm112669.htm
- 3. Materie prime cinesi: quando i soldi non sono tutto. Maria Villa, su NCF Ottobre 2007, disponibile anche in rete: http://www.lcmcompany.it/news/ncf'2007'008'int100-104.pdf.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 13 luglio 2010

191^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Si chiude la discussione generale.

Il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato proposte emendative alla loro illustrazione.

Il senatore FERRANTE (PD) illustra l'emendamento 1.1 che proroga al 30 giugno 2011 il termine di cui all'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, allo scopo di superare la situazione di paralisi che riguarda talune tipologie di rifiuti conferiti alle isole ecologiche e tra questi, in particolare, quelli relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'emendamento 2.1 riguarda invece il meccanismo di attribuzione delle quote di emissione di anidride carbonica e prevede, in particolare, che il Ministero dello sviluppo economico determini per ogni tipologia di impianto il numero di quote di anidride carbonica da assegnare a titolo gratuito, in base alle tecnologie che consentano i livelli più bassi di emissione. Finalità dell'emendamento è quella di far fronte alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a determinare, anche a seguito delle indicazioni della Commissione europea, quando, al momento della definizione del quadro

normativo di riferimento, è stata fissata una quota troppo bassa per i nuovi entranti.

Dati per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.3, il presidente D'ALÌ rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi alle ore 14,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2257

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"».

Art. 2.

2.1

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Comitato di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina per ogni tipologia di impianto il numero di quote di anidride carbonica (CO₂) da assegnarsi a titolo gratuito in base alle migliori tecnologie disponibili (MTD) che consentano le più basse emissioni.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le quote di anidride carbonica assegnate con il PNA (Piano nazionale delle assegnazioni) non utilizzate dai vecchi impianti nel 2009, sono ritirate e tornano nelle disponibilità del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

1-ter. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, in base al decreto ministeriale di cui al comma 1, determina il numero di quote di C0₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come nuovi

entranti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

1-quater. Il numero totale di quote di cui al comma 1-ter non può in ogni caso essere superiore al numero di quote non utilizzate dai vecchi impianti rispetto alle previsioni del PNA (Piano nazionale delle assegnazioni)».

2.2 Bruno

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli aventi diritto, di cui al comma 1, sono trasferiti annualmente, a titolo gratuito fino all'eventuale raggiungimento del numero di quote loro spettanti, prioritariamente le quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) non utilizzate da altri impianti, già in esercizio, anche in conseguenza di una minore produzione e secondo la suddivisione specificatamente indicata dal Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216».

Conseguentemente aggiungere all'inizio del primo periodo del comma 2 le seguenti parole: «Per le ulteriori quote non coperte da quanto previsto dal comma 1-bis».

2.3 Bruno

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, regioni, aziende ospedaliere, scuole, università o simili, sono considerati comunque rientranti nella tipologia degli impianti realizzati sugli edifici e sono equiparati agli impianti di potenza minima anche ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 13 luglio 2010

Presidenza del Vice Presidente Ugo LISI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 3593 Governo) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009

(C. 3594 Governo) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010

(Pareri alla V Commissione della Camera) (Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, riferisce sui provvedimenti in titolo, per i quali è previsto un esame preliminare congiunto.

In ordine al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, rileva che l'articolo 1 ne dispone l'approvazione, insieme ai rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome, secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. Osserva che gli articoli 2, 3 e 4 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e sono riferiti rispettivamente alle entrate, con accertamenti per 777.514 milioni di euro, alle spese, con impegni per 716.633 milioni di euro, ed alla gestione finanziaria di competenza, con un avanzo pari a 60.881 milioni di euro. Evidenzia che l'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro; l'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati, nell'esercizio 2009, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'articolo 7 dispone l'approvazione delle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Sottolinea che l'articolo 8 espone la situazione del patrimonio dello Stato, mentre gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.

In relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2009, rileva che l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010, indicate nelle annesse tabelle. Riferisce che l'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010; in particolare, novellando l'articolo 2, comma 3, della predetta legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro. Osserva quindi che l'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione. Segnala che il sistema contabile rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

In conclusione, formula su ciascuno dei disegni di legge in esame una proposta di parere favorevole (vedi allegati 1 e 2).

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sui provvedimenti in titolo, rilevando che gli obiettivi dello sviluppo e della crescita, nonché il traguardo del risanamento del bilancio, non sono stati perseguiti. Manifesta riserve anche in relazione alle dinamiche inerenti alle attività lavorative, che non risulta abbiano conseguito alcun significativo incremento mentre cresce invece a livelli sempre più preoccupanti il dato della disoccupazione. Evidenzia quindi che non si è realizzata l'attesa crescita del complessivo sistema delle autonomie territoriali. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario sulle proposte di parere formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva i distinti pareri formulati dal relatore, rispettivamente, sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

(Testo unificato C. 41 e abb.) Disposizioni in favore dei territori di montagna

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in favore dei territori di montagna. Osserva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento in esame, ricondotte all'articolo

44, secondo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Rileva che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità. Sottolinea che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani; spetta alle regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto, provvedere alla classificazione del rispettivo territorio montano. In ordine alla identificazione dei suddetti criteri di definizione, fa notare che il comma 3 dell'articolo 2 prescrive che il decreto assicuri che il riconoscimento del carattere di comuni montani venga assegnato qualora si riscontrino, alternativamente, i seguenti requisiti: posizionamento di almeno il 70% della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare; posizionamento di almeno il 40% della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e contestuale presenza in almeno il 30% del territorio comunale di una pendenza superiore al 20%. Osserva che, ai fini dell'individuazione come comune montano, si richiede comunque la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani. Si sofferma sull'articolo 3, che istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie; con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Riferisce che l'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Fa notare che la disposizione consente inoltre ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70% dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Evidenzia che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sottolinea che l'articolo 5 reca novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno, nonché tutti i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, e sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Rileva che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Osserva che l'articolo 11 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possano assumere in appalto da enti pubblici o da privati taluni lavori relativi alla manutenzione del territorio montano. Fa notare che l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ritiene opportuno, in conclusione, che sia valutata l'opportunità, all'articolo 3, comma 2, nonché all'articolo 4, comma 2, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità di apporre una specifica condizione al parere nei termini evidenziati dal relatore in ordine ai profili afferenti ai progetti per lo sviluppo dei comuni montani ed ai lavori pubblici. Reputa necessario, relativamente all'articolo 10, che le attività formative ivi previste siano promosse e gestite in collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) avanza riserve in relazione alla rigida definizione dei parametri volti alla individuazione delle comunità montane fissata all'articolo 2, commi 3 e 4. Non comprende il motivo per cui si faccia un esplicito riferimento alle pubbliche amministrazioni all'articolo 3, comma 3, lettera *a*). In ordine all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), valuta negativamente l'estensione dell'applicazione della suddetta disposizione alle aree territorialmente marginali del Paese. Fa notare, in ordine alla lettera *b*) della medesima disposizione, che sarebbe opportuno incrementare la prevista quota limite del 10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*), pur concordando con le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, ritiene preferibile che siano fissati per legge i parametri riguardanti l'individuazione delle comunità montane, in quanto dovrebbe sussistere al riguardo un'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, fa notare che i parametri definitori dei comuni montani assumono rilievo ai soli fini dell'applicazione del provvedimento in esame. Valuta favorevolmente le osservazioni formulate dal deputato Pepe, nonché quelle del senatore Vaccari in

relazione alla non pertinenza del rinvio alle aree territorialmente marginali del Paese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 2257 Governo) DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO_2 , approvato dalla Camera

(Parere alle 13^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 giugno 2010. riferisce che l'articolo 1 contiene due proroghe di termini: il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Rileva che l'articolo 2 contempla misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012. Evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con conseguenze pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese, e che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Segnala l'opportunità di ribadire nella proposta di parere le due condizioni apposte al parere approvato dalla Commissione lo scorso 16 giugno.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che il provvedimento in esame presenta apprezzabili contenuti di merito in materia ambientale. Ravvisa l'opportunità che sia ulteriormente precisata la condizione apposta al parere relativamente all'utilizzo delle strutture e agenzie regionali.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, in ordine alla considerazione del deputato Pepe, precisa che le regioni dispongono di ampia autonomia in relazione all'utilizzo delle menzionate agenzie regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3593 Governo, che dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*) della Costituzione, il sistema contabile dello Stato afferisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto delle previsioni richiamate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:

considerato che il provvedimento in titolo si colloca in una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa di una attuazione piena dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato altresì il disegno di legge C. 3594 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna»;

valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia stabilito, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'opportunità di espungere il riferimento alle aree territorialmente marginali del Paese, affinché la suddetta disposizione si applichi ai soli territori montani;
- b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'opportunità di stabilire un incremento della prevista quota limite del

10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 10, l'opportunità di definire modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10.

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (S. 2257 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 10, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, su cui la Commissione ha espresso parere alla VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato; preso atto che rilevano, altresì, profili afferenti alla tutela della concorrenza ed alla previdenza sociale, inerenti alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni;
- 2) ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, sia previsto l'utilizzo delle strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e nel pieno rispetto dell'autonomia regionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 13 luglio 2010

52^a Seduta

Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che la missione della Commissione a Palermo, inizialmente prevista per i giorni dal 12 al 14 luglio, è stata rinviata ai giorni dal 19 al 21 luglio.

Esprime apprezzamento per l'operazione contro la 'ndrangheta portata a termine nella giornata odierna dalla magistratura, e dalle Forze dell'ordine, che appare di grande rilevanza, preannunciando che, in sede di Ufficio di Presidenza, si valuteranno eventuali iniziative della Commissione.

Sui lavori della Commissione

L'onorevole VELTRONI, associandosi all'apprezzamento espresso dal Presidente, sollecita la Commissione a concludere gli accertamenti sulle ultime elezioni regionali ed amministrative.

Il PRESIDENTE comunica che la richiesta dell'onorevole Veltroni sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza e mette a disposizione una nota di aggiornamento sulle verifiche in corso sulla questione predisposta dai collaboratori.

Il senatore MARITATI sollecita la Commissione ad esaminare il caso dell'onorevole Nicola Cosentino.

L'onorevole ORLANDO chiede di acquisire atti sulle infiltrazioni della criminalità nel settore dell'energia eolica.

Il PRESIDENTE informa che alcuni atti sono già in possesso della Commissione.

Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Lumia affinché esponga la proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari, avvisando che il testo della proposta sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore LUMIA svolge la propria relazione.

L'onorevole VELTRONI, prendendo nuovamente la parola, in relazione alla questione delle verifiche delle candidature in corso, ritiene necessario un chiarimento da parte del Ministero dell'interno sulle direttive che sarebbero state impartite alle prefetture in ordine agli accertamenti disposti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso l'esame della proposta di relazione in titolo.

Intervengono in discussione i senatori LEDDI, MARITATI e LI GOTTI, cui replica per un chiarimento il senatore LUMIA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sconvocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocata al termine della seduta odierna della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 13 luglio 2010

Presidenza del Vice Presidente Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, e del sindaco di Santa Maria la Fossa, Antonio Papa, ringraziandoli per la loro presenza.

Emiddio CIMMINO, sindaco di San Tammaro, e Antonio PAPA, sindaco di Santa Maria la Fossa, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) e i deputati Stefano GRAZIANO (*PD*) e Mauro LIBE' (*UdC*).

Emiddio CIMMINO, sindaco di San Tammaro, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il sindaco Cimmino e il sindaco Papa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Audizione del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Lazio, Renata Polverini, che è accompagnata dall'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti, Pietro Di Paolantonio, ringraziandoli per la loro presenza.

Renata POLVERINI, *presidente della regione Lazio*, svolge una relazione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mauro LIBE' (*UdC*), il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*), il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*), il deputato Antonio RUGGHIA (*PD*) ed il senatore Candido DE ANGE-LIS, *presidente*.

Renata POLVERINI, presidente della regione Lazio, risponde ai quesiti posti.

Pietro DI PAOLANTONIO, assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della Regione Lazio, fornisce alcune precisazioni.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia la presidente Polverini e l'assessore Di Paolantonio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 13 luglio 2010

Presidenza del Presidente Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Doc. XXVII, n. 22.

(Esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), relatore, introduce brevemente la Relazione che, come è noto, viene presentata dal Governo in ottemperanza all'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, rammentando che alcuni dei dati e delle tabelle in essa contenute sono stati illustrati dal prof. Antonini e dal prof. Longobardi nel corso dell'audizione svoltasi il 30 giugno scorso presso la Commissione.

Con riferimento al contenuto della Relazione, segnala che essa reca, in adempimento alla predetta norma, il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, nonché ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Per gli ulteriori, numerosi ed articolati contenuti del documento rinvia al dossier predisposto da-

gli uffici della Camera dei deputati, in cui sono riassunti i principali elementi di valutazione adottati dal Governo.

In merito agli aspetti di metodo, segnala che in accordo con l'altro relatore, onorevole Nannicini, si cercherà di proseguire la via già percorsa in occasione dell'esame dello schema di decreto sul federalismo demaniale, ossia di fornire un contributo unitario e condiviso dai due relatori. In tal modo si confermerà il ruolo propositivo della Commissione, che risulterà senza'altro utile in vista della futura emanazione dei decreti legislativi sulla fiscalità territoriale.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), relatore, condivide quanto affermato dal senatore Franco, precisando che la strada della condivisione e della collaborazione ha caratterizzato non solo l'esame dello schema di decreto, ma anche il procedimento di approvazione della stessa legge n. 42 del 2009. Tuttavia, con riferimento al contenuto della Relazione, non concorda con la ricostruzione storica dell'attuale assetto della finanza pubblica dalla stessa ripercorsa. Ciò con riferimento, in particolare, alla crescita del debito, che ritiene non possa imputarsi agli enti territoriali, ed alla autonomia impositiva degli enti medesimi, che a suo avviso risulta molto differenziata nel Paese e che pertanto andrebbe affrontata mediante politiche di coesione e di perequazione. Ad esempio, le forti diversità dei patrimoni immobiliari possono determinare gettiti non sufficienti, soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni, a rendere effettiva l'autonomia fiscale.

Su tali aspetti andranno cercate soluzioni politiche condivise.

Segnala, infine, alcune questioni che necessitano di approfondimento, quali il tema della sanità e quello della spesa assistenziale, dichiarandosi disposto ad ascoltare i contributi che verranno dagli altri componenti della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, come previsto dal proprio regolamento interno e in conformità alla legge n. 42 del 2009, potrà eventualmente approvare sulla Relazione un proprio documento, in cui fornire indicazioni e indirizzi al Governo per l'emanazione dei prossimi schemi di decreto. Comunica, inoltre, che il Ministro Tremonti ha manifestato la propria disponibilità a una audizione, che potrà svolgersi presumibilmente il 21 luglio prossimo, e da cui potranno trarsi utili indicazioni ai fini dei lavori della Commissione.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) precisa preliminarmente di dissentire dalla ricostruzione storica contenuta nella Relazione, ciò in particolare per quanto concerne la tesi che addebita in gran parte la crescita del debito pubblico del Paese alla asimmetria esistente tra potere fiscale e potere di spesa degli enti territoriali. Ritiene, infatti, che tale tesi sia smentita da un'analisi fattuale della crescita del debito, che si è verificata prevalentemente nel periodo dal 1981 al 1992, nel corso del quale si generano circa 690 miliardi di debito cumulato (raggiungendosi nell'anno terminale circa il 105 per cento del debito rispetto al PIL) che però per la quasi totalità (674 miliardi) è stato prodotto dalle amministrazioni centrali. Su tale situazione ha sicuramente influito il peso dei trasferimenti agli enti territoriali, che nel periodo considerato è intorno al 75 per cento delle entrate degli enti medesimi, ma, in ogni caso, è scorretto quanto afferma sul punto la Relazione.

Un altro profilo su cui dissente concerne il giudizio negativo contenuto nella Relazione sulla fase di decentramento che si è realizzata nel quinquennio dal 1997 al 2001. Anche qui un esame degli andamenti finanziari porta a conclusioni ben diverse, atteso che nel periodo la quota di spesa primaria delle amministrazioni locali è salita dal 30,5 al 34,4 per cento del totale della spesa, con una crescita, quindi, molto contenuta. Al contrario, lo spostamento vero è avvenuto sul lato delle entrate, in cui tra il 1992 e il 2002 le entrate proprie degli enti locali sono cresciute dal 17 per cento al 45,9 per cento delle entrate complessive. Pertanto, differentemente da quanto afferma la Relazione, l'asimmetria tra potere fiscale e potere di spesa viene consistentemente diminuita nel corso del penultimo decennio. Deve anzi rilevarsi - e su tale aspetto la Relazione tace - che nel corso del triennio 2007-2009 si sono avuti segnali di un percorso inverso, in quanto il grado di autonomia impositiva delle amministrazioni locali scende al 37,6 per cento, riavvicinandosi in sostanza alle posizioni che si registravano agli inizi degli anni novanta.

Per quanto concerne i profili metodologici sui costi e sui fabbisogni *standard*, ritiene necessari consistenti approfondimenti sulle indicazioni contenute nella Relazione, ivi inclusa l'ipotesi del trasferimento agli enti locali della imposizione gravante sul comparto immobiliare. Ritiene comunque discutibile l'ipotesi della possibile concentrazione in un unico titolo di prelievo del complesso dei tributi locali, dovendosi considerare che questi gravano su fattispecie e su capacità contributive profondamente differenti: andrebbero pertanto attentamente valutati i possibili effetti redistributivi, al fine di evitare che gli stessi possano determinare impatti regressivi. È del tutto evidente inoltre che tale ipotesi impositiva non può attuarsi solo su alcuni comuni e non su altri, non essendo ciò compatibile con l'ordinamento.

Un ultimo aspetto critico concerne l'esclusiva attenzione che nella Relazione viene posta sul tema dell'efficienza della spesa, trascurando che il federalismo fiscale è anche un sistema che deve mirare a garantire obiettivi minimi di prestazioni e di servizi essenziali per la cittadinanza. Ravvisa pertanto un approccio prevalentemente ragionieristico al tema del federalismo, approccio che il proprio Gruppo non condivide. Rammenta che l'articolo 18 della legge n. 42 parla anche di convergenza, consentendo così, al fine di realizzare una declinazione non parziale dell'assetto federale, di destinare le risorse che sarà possibile risparmiare in favore di un miglior livello di prestazioni di servizi.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva che rispetto ai tre contenuti che la legge n. 42 affidava alla Relazione ne viene riportato solo uno, con-

cernente il quadro di finanziamento degli enti territoriali, che peraltro è illustrato relativamente ai soli trasferimenti; sono invece assenti sia le ipotesi di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie territoriali sia le indicazioni delle possibili distribuzioni delle risorse. La Relazione quindi rischia di essere una occasione perduta per delineare in maniera soddisfacente l'assetto di base su cui interverrà la futura decretazione delegata.

Oltre a questo rilievo di carattere generale, ci sono almeno tre questioni riportate erroneamente nel documento. La prima concerne la quantificazione dell'ammontare della spesa discrezionale statale, che viene cifrato escludendo non solo i trasferimenti agli enti locali, ma anche a quelli previdenziali, che invece costituiscono spesa propria dell'amministrazione centrale. La seconda riguarda l'analisi sulla autonomia impositiva degli enti locali, nella quale non vengono inclusi tributi come l'ICI e l'IRAP, che benché normati con legge statale sono a pieno titolo, ed in particolare l'ICI, strumenti propri della fiscalità locale. Rammenta che nel corso degli anni novanta c'è stato un radicale rivolgimento nel grado di autonomia fiscale degli enti locali, che dal 15 per cento del 1990 è salita a circa il 43 per cento, con una contestuale diminuzione della quota di finanza derivata. Come già segnalato dal collega Misiani, tale assetto sta cambiando nel presente decennio, nel quale l'autofinanziamento degli enti locali è diminuito. Un terzo elemento erroneo della Relazione è ravvisabile nell'analisi del debito, la cui forte crescita è avvenuta nel corso degli anni ottanta. In tale periodo, peraltro, la spesa delle amministrazioni locali registra solo un lieve incremento e quindi è irrilevante ai fini delle variazioni del debito, mentre la spirale che si è realizzata tra alta inflazione ed incremento degli interessi, ampliando la quota di risorse da destinare al finanziamento del debito, ha costituito la vera determinante della crescita del medesimo.

Trova inoltre singolare che nella Relazione ci sia una critica sia alla fase del decentramento amministrativo che si è realizzato dal 1997 in poi, sia alla riforma del Titolo V, atteso che la legge n. 42 è espressamente finalizzata all'attuazione di tale Titolo. Questo profilo critico espresso dalla Relazione è coerente con quello che lui ritiene una sorta di accanimento terapeutico sul comparto delle regioni, che talvolta porta a leggere erroneamente alcuni dei dati riportati nel documento. Ad esempio, la crescita della spesa per gli invalidi civili deriva non tanto dall'incremento delle pensioni di invalidità quanto dalle altre prestazioni, vale a dire dall'indennità di accompagnamento, che, com'è noto, concerne i soli anziani. Riterrebbe pertanto più utile discutere su un diverso sistema di assistenza alla popolazione anziana, anziché imputare erroneamente alle regioni la crescita del fattore di spesa in questione.

Osserva come questo atteggiamento antiregionalista sembri voler portare ad una ricentralizzazione della finanza pubblica, presumibilmente per prevenire un possibile rischio-Paese. Tale assunto però ignora che, considerando a tal fine quanto prevede, oltre alla legge n. 42 del 2009, anche la legge n. 196 dello stesso anno, gli strumenti del Patto di stabilità e del Patto di convergenza consentirebbero al legislatore di definire annual-

mente quali obiettivi finanziari conseguire. Pertanto, potrebbe decidersi in alcuni anni di utilizzare la miglior efficienza di spesa per migliorare i servizi essenziali, e in altri periodi di migliorare il risparmio pubblico, potendosi così, in una sede coordinata, decidere volta per volta quando spendere e quando risparmiare.

Vanno infine chiariti meglio alcuni profili metodologici indicati nella Relazione, ad esempio la scelta, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni *standard*, tra spesa media ponderata pro capite ovvero tra quella per prestazioni di spesa omogenee. Sul punto ritiene necessario evitare scelte assolute per l'una o l'altra soluzione, risultando più opportuno adottare una metodologia che possa essere adeguata rispetto all'intensità delle differenze che esistono nel nostro Paese tra le varie realtà locali. Conclude osservando che l'ipotesi di far transitare tutti i trasferimenti assegnati agli enti locali nell'ambito dell'autonomia impositiva potrebbe costituire un obiettivo troppo ardito e, pertanto, da ponderare con attenzione, data la forte diversità tra basi fiscali che sussistono tra gli enti territoriali.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) dichiara di condividere gli interventi svolti dai colleghi Causi e Misiani, ai quali rinvia le proprie considerazioni di carattere generale.

A queste aggiunge alcune specifiche valutazioni, la prima delle quali è riferita all'impianto ideologico della Relazione, in cui viene affermato che «paradossalmente» nel corso degli anni 30 si è raggiunto il massimo dell'autonomia impositiva. L'uso di questo espressione dovrebbe indurre ad una riflessione, in quanto l'attribuzione di tributi non significa ampliamento dell'autonomia degli enti territoriali. Ricorda, a tale proposito, che l'incremento del gettito ICI, che si è verificato nel 2004, è stato dovuto principalmente alla rivalutazione dei coefficienti catastali. A fronte dell'aumento del gettito, sono stati poi tagliati i trasferimenti ai comuni: ciò rappresenta autonomia impositiva ma non autonomia finanziaria.

Sulla base di tali considerazioni, rileva che occorrerebbe accordarsi preliminarmente su quale sia l'obiettivo vero e su che cosa si intende per federalismo fiscale. Se il federalismo fiscale è considerato un mero strumento per realizzare risparmi, allora federalismo è il taglio previsto nel decreto legge n. 78, in corso di approvazione al Senato.

Concorda, inoltre, con quanto rilevato dall'On. Causi con riferimento alla sanità, richiamando la forte variabilità nei sistemi sanitari regionali che, come emerso in un recente studio della Fondazione Smith Kline, ha generato negli ultimi dieci anni quattro diversi sistemi sanitari nell'ambito di un sistema che dovrebbe qualificarsi, secondo la Costituzione, universalistico.

Rileva, infine, l'esigenza che venga fornito un quadro generale sulla situazione della distribuzione delle risorse, considerando le forti sperequazioni non solo nel trasferimento delle stesse ma anche nella realizzazione degli investimenti nel settore dei trasporti.

Ricorda, infine, che i pilastri del federalismo fiscale sono, non solo l'autonomia impositiva ma anche e soprattutto la perequazione, che con-

sente di realizzare un sistema solidaristico, che tenga conto delle differenze tra gli enti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio della seduta al Senato, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,55 alle ore 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 13 luglio 2010

58^a Seduta

Presidenza del Presidente TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.

Interviene il Ministro della salute, professor Ferruccio Fazio, accompagnato dal dottor Fabrizio Oleari, responsabile della Direzione generale della prevenzione sanitaria e dal dottor Giancarlo Marano, dirigente dell'Ufficio II della medesima direzione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Ministro della salute

Il presidente TOFANI introduce l'audizione in titolo, volta a fare il punto sull'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), per il quale è costituito un apposito gruppo di lavoro della Commissione, coordinato dalla senatrice Cecilia Donaggio. Il

processo di attuazione sta subendo alcuni ritardi, specialmente nell'emanazione dei relativi decreti ministeriali ed interministeriali, per la complessità della normativa e la necessità di definire le opportune intese con le Regioni e con le parti sociali. La Commissione sta seguendo con attenzione tale questione, sulla quale ha già svolto una serie di audizioni, con i funzionari degli Uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, nonché con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ha quindi ritenuto opportuno, al di là dell'aspetto meramente tecnico, avere un confronto anche politico con i responsabili dei Dicasteri interessati, oggi con il ministro Fazio e la prossima settimana con il ministro Sacconi.

Il ministro FAZIO sottolinea che la questione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è al centro delle funzioni e delle preoccupazioni del Ministero della salute, cui sono affidate specifiche deleghe soprattutto per quanto riguarda la prevenzione ed il contrasto delle malattie professionali, le cui denunce sono ancora sottostimate. Un contributo determinante per risolvere il problema potrà venire dalla messa a regime del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e che dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno. In relazione al completamento dell'attuazione della suddetta disciplina, illustra quindi sinteticamente i vari provvedimenti attuativi già emanati, quelli in avanzata fase di elaborazione e quelli ancora in corso di studio.

Si sofferma in dettaglio sul SINP, che consentirà la raccolta centralizzata presso l'INAIL di tutte le informazioni sugli infortuni e le malattie professionali, al fine di migliorare l'attività di sorveglianza e prevenzione. Le informazioni saranno poi inviate all'apposito Comitato di cui all'articolo 5 del Testo unico, già istituito, cui spetta valutarle ed elaborare, in una leale collaborazione tra Stato e Regioni, le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il senatore NEROZZI (PD), nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, chiede se, nel confronto con gli altri vari soggetti per il completamento della normativa, siano emersi eventuali problemi di competenza tra Stato centrale e Regioni e se alcune Regioni siano più lente di altre negli adempimenti; chiede altresì quali siano i dossier che il Ministero della salute sta esaminando di concerto con altri Dicasteri e se vi siano ritardi o rallentamenti da parte di alcuni di essi, in particolare per quanto riguarda il Ministero del lavoro. Auspica infine il rapido avvio del SINP.

Il ministro FAZIO richiama gli aspetti della normativa per i quali il Ministero della salute sta procedendo di concerto con altri Dicasteri, precisando che vi è stata finora la più ampia collaborazione da parte di tutti, compreso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attivamente impegnato su tale fronte. Nei rapporti con le Regioni non sono emersi problemi di competenze; peraltro, il Ministero, in quanto articolazione dello

Stato centrale, dialoga solo con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e non entra nel recepimento delle normative nelle singole Regioni. Si riserva comunque di fornire alla Commissione ulteriori aggiornamenti sia sullo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi del Testo unico, sia sulle altre questioni emerse nel dibattito.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il Ministro per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 13 luglio 2010

53^a Seduta

Presidenza del Presidente MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Svend Robinson, del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Svend ROBINSON, funzionario del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia la personalità presente ricordando l'importanza dell'attività del Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria.

L'on. Svend Robinson, Alto funzionario del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria, riferisce di essere stato eletto nel Parlamento del Canada dal 1979 al 2004 e di aver successivamente iniziato a lavorare presso il Global Fund, una realtà voluta nel 2002 dall'allora Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che l'Italia ha fortemente sostenuto sin dall'inizio. La situazione si è ora però rovesciata e l'Italia, pur facendo parte – solo tra i paesi sostenitori insieme a Stati Uniti e Giappone – del Consiglio di Amministrazione del Fondo, ha disatteso l'impegno assunto nel 2007, di contribuire con 130 milioni di dollari per ciascuno degli anni del triennio 2007-2010. Il Global Fund ha estremo bisogno di fondi per operare e, per meglio comprendere l'efficacia del suo lavoro, basti tenere presente che dal 2002 tre milioni di persone hanno avuto accesso ai farmaci contro l'HIV e che almeno cinque milioni di persone hanno avuta salva la vita grazie all'impegno contro la malaria e la TBC. Si è calcolato che se l'Italia onorasse gli impegni assunti, oltre 100 mila persone potrebbero avere accesso alle terapie contro l'HIV, un milione di vaccini potrebbero essere approntati e 300 mila persone potrebbero essere salvate dalla malaria e dalla TBC. Nonostante le sollecitazioni del Direttore del Global Fund e del Segretario generale delle Nazioni Unite, il Governo italiano non ha adempiuto alle promesse fatte e l'audizione di oggi, che fa seguito a contatti con altri parlamentari italiani, potrebbe fornire lo spunto ai senatori della commissione per chiedere conto al Governo di questa sua linea di condotta.

Il presidente MARCENARO svolge un breve intervento chiedendo in che forma i rappresentanti del *Global Fund* abbiano sollecitato il Governo italiano a far fronte agli impegni assunti.

Prendono quindi la parola i senatori DI GIOVAN PAOLO (PD), LIVI BACCI (PD), PERDUCA (PD) e MARINARO (PD) per rivolgere alcune domande.

A tutti risponde l'on. Svend ROBINSON.

Il presidente MARCENARO conclude i lavori della seduta ringraziando la personalità presente e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 13 luglio 2010

113^a Seduta

Presidenza del Presidente BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare, quanto all'emendamento 2.3, la compatibilità della disposizione ivi prevista con le competenze regionali in materia di realizzazione degli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento all'eventuale incidenza rispetto ai relativi procedimenti autorizzatori.

La Sottocommissione conviene.

(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sugli emendamenti al decreto-legge in titolo. In riferimento all'emendamento 2.3, propone di esprimere una parere non ostativo, segnalando la necessità di chiarire l'espressione «o simili», in quanto suscettibile di determinare interpretazioni divergenti. Ritiene, inoltre, opportuno valutare la compatibilità della disposizione contenuta nell'emendamento con le competenze regionali in materia di realizzazione degli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento all'eventuale incidenza rispetto ai relativi procedimenti autorizzatori.

Propone un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

- (71) LEGNINI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici
- (355) PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
- (399) MUGNAI. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
- (1119) CARRARA ed altri. Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale
- (1283) VALENTINO. Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 25, capoverso «Art. 71», secondo comma, l'incongruità della disposizione in relazione al procedimento di iscrizione dell'amministratore al registro istituito presso la Camera di commercio competente per territorio.

Dopo aver riferito sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando, quanto all'emendamento 25.2, che la disposizione ivi prevista sembra prefigurare la possibile coesistenza di distinti codici deontologici per ciascuna Camera di commercio. Segnala, in proposito, l'opportunità di assicurare l'uniformità, su tutto il territorio

nazionale, delle norme di deontologia professionale riferite all'attività di amministratore di condominio.

La Sottocommissione conviene.

(2264) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2265) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

(7^a - Istruzione) (9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (2266).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

 PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

- PICCIONI. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive. (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PETERLINI. Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CECCANTI ed altri. –
 Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
- RAMPONI ed altri. Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).

- SARO e VACCARI. Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Marilena ADAMO ed altri. Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- FOLLINI ed altri. Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GASPARRI ed altri. Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Vittoria FRANCO. Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PETERLINI ed altri. Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Donatella PORETTI. Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASTORE ed altri. Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BELISARIO ed altri. Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo (1706) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Donatella PORETTI. Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

- D'ALIA. Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Laura BIANCONI e CARRARA. Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARCENARO ed altri. Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).
- VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GASPARRI ed altri. Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALIA. Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).
- VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- ZANDA ed altri. Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRILLO e COMIN-CIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LAURO e SPEZIALI. Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. Modifiche alla legge 27 dicembre 2001,
 n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. Modifica della legge 27 dicembre 2001,
 n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979,
 n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. RAMPONI. Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BELISARIO ed altri. Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XXI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministra-

- tori locali (1212) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XXII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XXIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441,
 recante disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XXIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CECCANTI e Anna FI-NOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XXV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASTORE ed altri. Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della privacy (1844).

XXVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SARO. Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BRICOLO ed altri. Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- BELISARIO ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- LANNUTTI ed altri. Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- RAMPONI. Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- MASCITELLI ed altri. Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- Patrizia BUGNANO ed altri. Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- VITALI ed altri. Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
 n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
- LAURO. Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BELISARIO ed altri. Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).

GIUSTIZIA (2a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LEGNINI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
- PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).

- MUGNAI. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399)
- CARRARA ed altri. Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BERSELLI ed altri. Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea» (n. 230).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/ 48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (2264).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (2265).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato FEDI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Mirella GIAI. Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (978).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri (2094).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. (2117).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

- e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (2157).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (2170).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).

- CASELLI. Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna – (8029/10) (n. 64).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 9 e 15

Ore 9

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RAMPONI. Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- PERDUCA e PORETTI. Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.
- II. Esame dei disegni di legge:
- RAMPONI. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate (169).

 RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare (2190).

Ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore della Marina militare, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (2262).
- II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 15

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *ra*ting del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/ 48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- GERMONTANI. Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BARBOLINI e PEGORER. Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

- CHITI ed altri. Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COSTA. Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COSTA. Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- COSTA. Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (Fatto proprio dal Gruppo

- parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- GERMONTANI ed altri. Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- CAFORIO ed altri. Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- GRANAIOLA ed altri. Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
- MORANDO ed altri. Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale
 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ASCIUTTI. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Anna Maria SERAFINI ed altri. Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).

- Massimo GARAVAGLIA ed altri. Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. Legge quadro in materia di valorizzazione della qualita' architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati).

VI. Esame del disegno di legge:

 TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747). MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.		

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 8,30 e 15,30

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (2262).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Deputato META ed altri. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MENARDI. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
- Marco FILIPPI ed altri. Riforma della legislazione in materia portuale (263).
- GRILLO ed altri. Riforma della legislazione in materia portuale (754).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
- BAIO ed altri. Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
- D'ALIA. Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
- FINOCCHIARO ed altri. Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 68).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/ 43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

 Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MONTANI ed altri. Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DE CASTRO ed altri. Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (2266).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi (2253).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226).

III. Esame dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/ 48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BIANCONI ed altri. Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Ignazio MARINO ed altri. Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TOMASSINI. Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonchè per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TOMASSINI. Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CURSI. Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).
- ALLEGRINI e PISCITELLI. Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).
- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BOLDI ed altri. Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TOMASSINI. Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).

 PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- Mauro Maria MARINO ed altri. Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).
- RIZZI. Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

 TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).

- MASSIDDA. Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- GRAMAZIO ed altri Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- POLI BORTONE ed altri. Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994,
 n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994,
 n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

 Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati). Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/ 43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico: esame del documento conclusivo.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂ (2257) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/ 50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» (n. 224).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (Approvato dalla Camera dei deputati).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

 Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – (COM (2010) 291 definitivo) (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

COMMISSIONE SPECIALE per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale.

Audizione del dottor Aldo Forbice, conduttore del programma radiofonico Zapping.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14 e 15

AUDIZIONI

Ore 14

Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, dott. Luigi Gennaro, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, dott. Ennio Cillo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, dott. Francesco Sebastio, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, dott. Marco Di Napoli.

Ore 15

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, dott. Vincenzo Russo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, dott. Pasquale De Luca, e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, dott. Carlo Maria Capristo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 8,45 e 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del Senato, del seguente atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV» (n. 216).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 14

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Puglia, dottor Francesco Lorusso.

COMITATO PER LE QUESTIONI

degli italiani all'estero

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.).

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).